



Elezione del Presidente della Giunta regionale e
del Consiglio regionale di domenica 23
novembre e lunedì 24 novembre 2025

Istruzioni per le operazioni degli uffici
elettorali di sezione

ATTENZIONE

Le operazioni di votazione si svolgono **la domenica dalle ore 7 alle ore 23**
ed il lunedì dalle ore 7 alle ore 15

[Art. 1, comma 1, decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025, convertito con modificazioni dalla Legge 15 maggio 2025, n. 72]

Sommario

PARTE PRIMA	
IL SEGGIO ELETTORALE.....	10
CAPITOLO I. LA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE	10
§ 1. Composizione del seggio e validità delle operazioni	10
§ 2. Obblighi e sanzioni.....	10
§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale	10
CAPITOLO II. IL PRESIDENTE DEL SEGGIO	10
§ 4. Nomina e sostituzione del presidente	10
§ 5. Compiti e poteri del presidente	11
§ 6. Poteri di polizia del presidente	12
CAPITOLO III. IL VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO.....	13
§ 7. Funzioni del vicepresidente	13
CAPITOLO IV. GLI SCRUTATORI.....	13
§ 8. Nomina e sostituzione degli scrutatori	13
§ 9. Compiti degli scrutatori.....	14
§ 10. Funzione consultiva degli scrutatori.....	14
§ 11. Potere di decisione degli scrutatori.....	15
CAPITOLO V. IL SEGRETARIO DEL SEGGIO	15
§ 12. Nomina del segretario.....	15
§ 13. Compiti del segretario	15
§ 14. Verbale delle operazioni del seggio	15
CAPITOLO VI. IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E IL SEGGIO VOLANTE	16
§ 15. Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero.....	16
§ 16. Costituzione del seggio speciale.....	16
§ 17. Composizione e insediamento del seggio speciale.....	17
§ 18. Il segretario del seggio speciale	17

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

§ 19.	Compiti del seggio speciale	17
§ 20.	Costituzione, composizione e compiti del seggio volante.....	18
CAPITOLO VII. I RAPPRESENTANTI DI LISTA.....		18
§ 21.	Designazione dei rappresentanti di lista.....	18
§ 22.	Facoltà dei rappresentanti di lista	20
§ 23.	Sanzioni per i rappresentanti di lista	20
PARTE SECONDA OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE.....		21
CAPITOLO VIII. LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO		21
§ 24.	Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio	21
§ 25.	Consegna al presidente di seggio di altri elenchi di elettori	22
§ 26.	Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti.....	22
§ 27.	Arredamento della sala della votazione	23
§ 28.	Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.....	25
§ 29.	Custodia della sala della votazione.....	25
CAPITOLO IX. LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO.....		26
§ 30.	Insedimento dei componenti del seggio	26
§ 31.	Ammissione dei rappresentanti di lista	26
§ 32.	Persone che possono entrare nella sala della votazione	26
§ 33.	Accesso nella sala della votazione.....	27
CAPITOLO X. SANZIONI PENALI		28
§ 34.	Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti dei seggi	28
§ 35.	Sanzioni penali previste per coloro che turbino le operazioni di votazione e di scrutinio	28
§ 36.	Chi può promuovere l'azione penale.....	28
CAPITOLO XI. LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE		29
§ 37.	Accertamento dell'arredamento della sala della votazione	29

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

§ 38.	Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione.....	29
CAPITOLO XII. LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE E LE OPERAZIONI PRELIMINARI DEL SEGGIO SPECIALE E DEL SEGGIO VOLANTE.....		
§ 39.	Insediamiento dei componenti del seggio speciale	30
§ 40.	Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale ...	30
§ 41.	Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante	30
§ 42.	Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante	31
CAPITOLO XIII. AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE.....		
§ 43.	Colore delle schede di voto	31
§ 44.	Autenticazione delle schede: firma e timbratura	31
§ 45.	Determinazione del numero delle schede da autenticare in base al numero degli elettori della sezione.....	32
§ 46.	Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare	32
§ 47.	Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione.....	33
§ 48.	Timbratura delle schede	33
§ 49.	Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 della domenica e custodia della sala	33
PARTE TERZA		35
OPERAZIONI DI VOTAZIONE		35
CAPITOLO XIV. LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE		
§ 50.	Ricostituzione del seggio alle ore 7 della domenica	35
§ 51.	Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale.....	35
§ 52.	Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale.....	35
CAPITOLO XV. LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE		
§ 53.	Apertura della votazione.	36
§ 54.	Ammissione degli elettori alla votazione.....	37
§ 55.	Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze.....	39
§ 56.	Identificazione degli elettori	39

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

§ 57.	Presentazione della tessera elettorale o di altro documento (sentenza o attestazione del sindaco o attestato del sindaco sostitutivo della tessera per una singola consultazione)	40
§ 58.	Consegna della scheda e della matita all'elettore e, in caso di consegna di più schede, invito a non sovrapporle al momento del voto.....	41
§ 59.	Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini	42
§ 60.	Espressione del voto all'interno della cabina e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio	42
§ 61.	Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne	43
CAPITOLO XVI. PROCEDURE SPECIALI DI VOTO E AGEVOLAZIONI PER DETERMINATE CATEGORIE DI ELETTORI		43
§ 62.	Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco	43
§ 63.	Elettori ammessi a votare in base a un attestato del sindaco sostitutivo della tessera	44
§ 64.	Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio; rappresentanti di lista; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico	44
§ 65.	Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.	45
§ 66.	Naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco ..	46
§ 67.	Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche	46
§ 68.	Elettori con disabilità fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore	47
CAPITOLO XVII. CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE		49
§ 69.	Elettore che viene allontanato dalla cabina.....	49
§ 70.	Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore	49
§ 71.	Elettore che non restituisce la scheda.....	50
§ 72.	Elettore che non vota nella cabina	50
§ 73.	Scheda deteriorata.....	51

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

§ 74.	Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto	52
§ 75.	Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta	52
CAPITOLO XVIII. VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA		53
§ 76.	Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere	53
§ 77.	Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura... ..	54
CAPITOLO XIX. VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO		55
§ 78.	Votazione dei detenuti	55
§ 79.	Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva	56
CAPITOLO XX. VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO		57
§ 80.	Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio	57
§ 81.	Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente	58
§ 82.	Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede	58
§ 83.	Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante o del seggio speciale	58
§ 84.	Altri adempimenti al rientro del seggio volante o speciale nella sezione di appartenenza	60
CAPITOLO XXI. CHIUSURA DELLA VOTAZIONE.....		60
§ 85.	Operazioni di votazione sino alle ore 23 della domenica. - Sospensione della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del mattino del lunedì	60
§ 86.	Sgombero del tavolo del seggio - Raccolta e custodia delle matite copiative.....	61
CAPITOLO XXII. LE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DA COMPIERE PRIMA DELLO SCRUTINIO		62
§ 87.	Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte	62
§ 88.	Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero di tessera	64
§ 89.	Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione e i registri per l'annotazione del numero di tessera	64

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

§ 90.	Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio	65
§ 91.	Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione - Formazione e spedizione del plico contenente le schede avanzate (autenticate e non autenticate)	65
PARTE QUARTA		67
OPERAZIONI DI SCRUTINIO		67
CAPITOLO XXIII. LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO.....		67
§ 92.	Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori	67
CAPITOLO XXIV. TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO		67
§ 93.	Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio.	67
§ 94.	Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro i termini....	68
CAPITOLO XXV. SALVAGUARDIA DELLA VALIDITA' DEL VOTO		69
§ 95.	Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto	69
CAPITOLO XXVI. LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO.....		73
§ 96.	Inizio dello scrutinio.....	73
§ 97.	Sistema elettorale.....	73
§ 98.	Vari modi per esprimere il voto.	74
§ 99.	Spoglio e registrazione dei voti.	74
§ 100.	Casi di nullità. - Schede bianche.	76
§ 101.	Voti contestati.	78
§ 102.	Operazioni di controllo dello spoglio.....	79
§ 103.	Risultato dello scrutinio.	79
§ 104.	Chiusura del verbale. - Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio. 80	
CAPITOLO XXVII. RICONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE		81
§ 105.	Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale.....	81
§ 106.	Confezione del plico con il materiale da restituire.....	81
ALLEGATO A		87
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.....		101

PREMESSA

La legge regionale del 27 marzo, 2009, n. 4, e ss.mm.ii. ha disciplinato il nuovo sistema elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania. Pertanto, la disciplina nazionale prevista, in particolare, dalle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995 è stata in parte modificata dalla citata legge regionale.

Al fine di agevolare l'attività dei presidenti e dei componenti gli uffici elettorali di sezione, sono state predisposte le seguenti note.

PARTE PRIMA

IL SEGGIO ELETTORALE

CAPITOLO I.

LA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

§ 1. Composizione del seggio e validità delle operazioni

In ogni sezione, è costituito un seggio elettorale.

Il seggio è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori.

Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Per la validità delle operazioni del seggio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

(Cfr. artt. 20, primo comma, e 25 T.U. n. 570/1960)

§ 2. Obblighi e sanzioni

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

È punito con la multa da 206 a 516 euro chi, senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento del seggio;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

(Cfr. artt. 24, primo comma, e 89 T.U. n. 570/1960)

§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale

Tutti i componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno dei componenti del seggio si procede con giudizio direttissimo.

(Cfr. art. 24, terzo e quarto comma, T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO II.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente

Il presidente del seggio è nominato dal presidente della corte d'appello.

Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della corte d'appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione, prima dell'insediamento del seggio, da parte del presidente della corte d'appello, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato. Il sindaco o un suo delegato assumono la presidenza anche in caso di impedimento del presidente che intervenga dopo l'insediamento del seggio e nel corso delle operazioni elettorali.¹

Invece, in caso di assenza o impedimento temporanei del presidente che sopraggiungono dopo l'insediamento del seggio e nel corso delle operazioni elettorali, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

(Cfr. artt. 20, secondo e quinto comma, e 24, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

La legge non prevede il caso in cui il presidente originariamente nominato e poi sostituito, per improvviso impedimento, dal sindaco o suo delegato si ripresenti nel corso successivo delle operazioni del seggio, ad esempio dopo la sospensione che interviene tra il sabato e la domenica e, nell'ipotesi di svolgimento contestuale delle elezioni regionali con altre consultazioni (ad es. con le elezioni amministrative), tra la domenica e il lunedì.

Tuttavia, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione.

§ 5. Compiti e poteri del presidente

Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su:

- difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- reclami, anche orali, e proteste;
- contestazioni e nullità dei voti.

(Cfr. art. 54, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

La decisione del presidente è definita dalla legge "provvisoria", in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo (T.A.R. e, in appello, Consiglio di Stato).

(Cfr. artt. 130 e 131 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo)

1 Cfr. TAR Lazio, Latina, Sezione I, sentenza 27 ottobre 2009, n. 990.

§ 6. Poteri di polizia del presidente

Il presidente è incaricato della polizia dell'adunanza.

A tal fine, può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate in servizio presso la sezione per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che commettono reati.

Di regola, la forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria² possono entrare nella sala e farsi assistere dalla forza pubblica anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare, invece, se il presidente vi si oppone.

Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala per notificare al presidente proteste o reclami sulle operazioni del seggio.

In casi eccezionali, il presidente, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre scrutatori.

Il presidente ha anche compiti di polizia all'esterno della sala della votazione. A tal fine, per assicurare il libero accesso degli elettori al seggio e per impedire la formazione di assembramenti nelle strade adiacenti, può rivolgere ogni opportuna richiesta alle autorità civili e ai comandanti militari, che sono tenuti a ottemperare.

Inoltre, il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, può disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.

Il presidente può altresì decidere di allontanare dalle cabine, previa restituzione della scheda consegnata, gli elettori che indugiano artificiosamente nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di restituire la scheda. Tali elettori sono riammessi a

² Si riporta l'art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447:

“1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.”

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni, si dà atto nel verbale del seggio.

(Cfr. art. 46 T.U. n. 570/1960)

Infine, il presidente, al termine delle operazioni del sabato - nonché, tra la domenica e il lunedì, deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi, attenendosi alle istruzioni.

(Cfr. artt. 47, undicesimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, T.U. n. 570/1960)

CAPITOLO III. IL VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO

§ 7. Funzioni del vicepresidente

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento temporaneo.

Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni del seggio.

(Cfr. artt. 20, primo comma, 24, secondo comma, e 25, T.U. n. 570/1960)

CAPITOLO IV. GLI SCRUTATORI

§ 8. Nomina e sostituzione degli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno prima del voto. Alla nomina provvede la commissione elettorale comunale o, eventualmente, la commissione straordinaria o il commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

(Cfr. art. 4-bis D.P.R. n. 223/1967; art. 6 Legge 8 Marzo 1989, n. 95)

La legge prevede il caso in cui, all'atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina.

In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti:

- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 23 del T.U. n. 570/1960³.

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 41, secondo comma, D.P.R. n. 361/1957)

³ L'art. 23 del T.U. n. 570/1960 è riportato nell'appendice normativa.

La legge, invece, non prevede il caso in cui gli scrutatori non si ripresentino nel corso successivo delle operazioni del seggio. Tali operazioni, infatti, si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nelle notti tra il sabato e la domenica e tra la domenica e il lunedì.

Tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione, anche se nel frattempo si siano presentate le persone originariamente designate e poi sostituite perché assenti.

Se neppure gli scrutatori originariamente designati si trovassero presenti, il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente valuterà se il numero residuo di componenti del seggio sia sufficiente per svolgere le ulteriori operazioni elettorali e, qualora necessario, potrà provvedere a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

§ 9. Compiti degli scrutatori

Gli scrutatori hanno i seguenti principali compiti:

- autenticare le schede;
- registrare gli elettori che si presentano a votare;
- svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate;
- recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.

Inoltre, gli scrutatori, su invito del tribunale (o sezione distaccata del tribunale), possono assistere all'apertura del plico contenente le liste sezionali utilizzate per la votazione.

(Cfr. art. 62 T.U. n. 570/1960)

§ 10. Funzione consultiva degli scrutatori

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede. Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori:

- quando occorre decidere sui reclami, anche orali;
- quando è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- quando occorre decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati;
- qualora il presidente, con ordinanza motivata, per timore che possa essere turbato il procedimento elettorale, intenda disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.

(Cfr. artt. 46, settimo comma, e 54, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 11. Potere di decisione degli scrutatori

Gli scrutatori non hanno, di regola, potere di decisione nelle operazioni elettorali. Tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, il presidente deve disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

(Cfr. art. 46, quinto comma, T.U. n. 570/1960)

**CAPITOLO V.
IL SEGRETARIO DEL SEGGIO**

§ 12. Nomina del segretario

Il segretario è scelto dal presidente, di solito, prima dell'insediamento del seggio.

Il segretario:

- deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio;
- deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- non deve incorrere in cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 23 del T.U. n. 570/1960.

(Cfr. art. 2 legge n. 53/1990)

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all'atto dell'insediamento del seggio.

Nel caso di temporanea assenza o di impedimento sopraggiunto del segretario, il presidente ne sceglie il sostituto tra gli scrutatori.

§ 13. Compiti del segretario

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- compila il verbale delle operazioni del seggio;
- nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori, registra i voti espressi;
- raccoglie gli atti da allegare al verbale;
- confeziona i plichi contenenti il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.

§ 14. Verbale delle operazioni del seggio

Lo svolgimento delle operazioni elettorali, dall'insediamento sino allo scioglimento del seggio, viene riassunto e documentato, in distinti paragrafi, nell'apposito verbale (modello n. 85/AR).

Il verbale deve essere compilato in duplice esemplare.

Sulla base dei verbali di ciascun seggio, dove sono accertati e dichiarati i risultati dello scrutinio dei voti in ogni sezione, gli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale proclamano i risultati elettorali.

È quindi indispensabile che delle operazioni del seggio sia fatta una precisa, fedele e completa verbalizzazione. Particolare attenzione va posta alla trascrizione dei risultati dello scrutinio e alla perfetta corrispondenza dei dati numerici sia tra i diversi paragrafi, sia tra i due esemplari del verbale.

Nel modello di verbale predisposto, sono anche previsti casi anomali e procedure speciali nelle modalità di voto che la legge contempla e che possono verificarsi durante le operazioni elettorali.

Nel verbale deve prendersi nota dettagliata pure di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni.

Il verbale deve essere autenticato mediante l'apposizione in ciascun foglio, negli appositi spazi trasversali, del bollo della sezione e della firma di tutti i componenti del seggio e dei rappresentanti di lista.

Il presidente e il segretario del seggio hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso. In caso di inadempienza, possono incorrere in sanzioni penali.

(Cfr. art. 96 T.U. n. 570/1960)

CAPITOLO VI. IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E IL SEGGIO VOLANTE

§ 15. Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero

Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500.

Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto di cura.

Il seggio ospedaliero è costituito e opera esattamente come il seggio ordinario.

(Cfr. art. 43 T.U. n. 570/1960)

§ 16. Costituzione del seggio speciale

Il seggio speciale viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;

- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

(Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976)

§ 17. Composizione e insediamento del seggio speciale

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori, nominati dalla commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente il giorno del voto contemporaneamente all'insediamento del seggio ordinario e nella stessa sede di riunione.

Per le modalità di sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede come per ogni altro seggio.

§ 18. Il segretario del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, a sua discrezione, attribuisce a uno dei due scrutatori le funzioni di segretario.

(Cfr. artt. 8 e 9, terzo comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976)

§ 19. Compiti del seggio speciale

Il seggio speciale ha il compito di raccogliere il voto dei seguenti elettori:

- ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- reclusi in luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- ricoverati in ospedale che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può essere incaricato anche della raccolta del voto presso il domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura.

I compiti del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e vengono immediatamente immesse nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

I componenti del seggio speciale non devono prendere parte ad alcuna altra operazione del procedimento elettorale: ad esempio, non devono partecipare alle operazioni di autenticazione delle schede.

(Cfr. artt. 8 e 9, settimo comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976; art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 1/2006)

§ 20. Costituzione, composizione e compiti del seggio volante

Il seggio volante (o ufficio distaccato di sezione) viene costituito:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio ordinario nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare. Lo scrutatore del seggio volante è designato mediante sorteggio.

Il seggio volante ha il compito di:

- raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede della sezione elettorale;
- immettere immediatamente tali schede nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

(Cfr. art. 44 T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 1/2006)

CAPITOLO VII. I RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 21. Designazione dei rappresentanti di lista

I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Le designazioni possono essere presentate entro il giovedì che precede l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, alla segreteria del comune che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

Per tale seconda evenienza, il sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati che non hanno ancora designato i propri rappresentanti.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

1. la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati oppure da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica;

2. il rappresentante di lista designato deve essere elettore della regione: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
3. il rappresentante di lista deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
4. la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati (o dei subdelegati) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990; 4
5. il rappresentante, se la sua designazione è effettuata dal subdelegato, deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, della autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato.

I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell’ufficio.

Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti di lista designati per il proprio seggio.

(Cfr. artt. 32, settimo comma, n. 4, e 35 T.U. n. 570/1960; art. 9, ultimo comma, legge n. 108/1968; art. 1, ultimo comma, legge n. 43/1995; art. 16, comma 2, legge n. 53/1990).

⁴ Si riporta, in estratto, l’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall’art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: “1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni ... i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine”.

§ 22. Facoltà dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
- b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- c) possono apporre la loro firma:
 - sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
 - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
 - sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione. I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.

I rappresentanti - al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.

(Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014)

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se ne fanno richiesta, i rappresentanti di lista possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

(Cfr. artt. 8 e 9, quarto comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976; art. 44, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 1/2006)

I rappresentanti di lista possono anche trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

(Cfr. artt. 47, ultimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, T.U. n. 570/1960)

§ 23. Sanzioni per i rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

(Cfr. art. 96, ultimo comma, T.U. n. 570/1960)

PARTE SECONDA OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO VIII.

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 24. Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio

Nel giorno precedente le votazioni, prima dell'insediamento del seggio, nei locali dove il seggio stesso si costituirà, il presidente deve ricevere in consegna, dal sindaco o da un suo delegato, il seguente materiale elettorale:

- 1) il pacco delle schede di votazione, sigillato dalla Prefettura-U. T. G.;
- 2) il bollo della sezione, in plico sigillato;
- 3) la lista degli elettori della sezione, distinta per gli iscritti il cui cognome inizia con una lettera tra A ed L e iscritti il cui cognome inizia con una lettera tra M e Z, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
- 4) la copia della predetta lista degli elettori della sezione da affiggere nella sala della votazione, autenticata dal sindaco e dal segretario comunale;
- 5) il manifesto con le principali sanzioni penali, da affiggere nella sala della votazione;
- 6) tre copie del manifesto con le liste provinciali dei candidati alla elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale: due copie devono essere affisse nella sala o all'ingresso della sala della votazione e una deve rimanere a disposizione del seggio;
- 7) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori ed eventualmente anche quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;
- 8) le designazioni dei rappresentanti di lista presentate al segretario comunale, oppure l'elenco dei delegati di lista autorizzati a presentare le designazioni direttamente al presidente del seggio;
- 9) un'urna destinata a contenere le schede votate per l'elezione regionale;
- 10) le matite copiative per l'espressione del voto;
- 11) i registri, distinta per gli iscritti il cui cognome inizia con una lettera tra A ed L e iscritti il cui cognome inizia con una lettera tra M e Z, per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti;
- 12) gli altri stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;
- 13) gli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze del seggio.

(Cfr. art. 27, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Della consegna di tale materiale deve redigersi apposito verbale (modello n. 69/AR) in duplice esemplare: un esemplare è trattenuto dal presidente, l'altro è consegnato al sindaco o suo delegato.

Il pacco delle schede e il plico contenente il bollo della sezione devono essere aperti il sabato pomeriggio dopo la costituzione del seggio.

§ 25. Consegna al presidente di seggio di altri elenchi di elettori

Il presidente, oltre al materiale elettorale illustrato al paragrafo precedente, deve ricevere in consegna gli elenchi relativi alle seguenti categorie di elettori:

- 1) elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè deceduti dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;
- 2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco;
(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)
- 3) elettori della sezione ricoverati in luoghi di cura, che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;
- 4) detenuti aventi diritto al voto e iscritti nelle liste della sezione che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;
- 5) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- 6) elettori che hanno perso il diritto elettorale con provvedimento intervenuto dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi;
(Cfr. artt. 32, primo comma, numeri 2 e 3, e 32-ter D.P.R. n. 223/1967)
- 7) elettori naviganti (marittimi e aviatori) della sezione che hanno chiesto di votare per le elezioni regionali in altro comune della regione in cui si trovano per motivi di imbarco;
(Cfr. art. 50 D.P.R. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lettera f, D.L. n. 161/1976)
- 8) elettori ammessi al voto a domicilio, distinguendo tra:
 - a) elettori della sezione aventi dimora nel territorio della stessa sezione;
 - b) elettori della sezione aventi però dimora fuori dal territorio della sezione, nello stesso comune o in altro comune della regione;
 - c) elettori iscritti ad altre sezioni elettorali dello stesso comune o di altri comuni della regione, aventi dimora nel territorio della sezione.
(Cfr. art. 1, commi 5 e 6, D.L. n. 1/2006)

§ 26. Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti

Al presidente del seggio ospedaliero e al presidente della sezione nella cui circoscrizione sono costituiti seggi speciali o volanti (anche per la raccolta del voto a domicilio o per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono recarsi alle cabine elettorali) deve essere consegnato anche il seguente altro materiale:

- 1) l'elenco degli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione;

- 2) i verbali, le buste, le liste elettorali aggiunte e i registri, per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti occorrenti per le operazioni del seggio speciale o di quello volante;
- 3) un bollo di sezione aggiuntivo, in plico sigillato, per ogni seggio speciale o per le esigenze del seggio volante, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, certificando così l'avvenuta espressione del voto per quella consultazione.

I predetti bolli di sezione (uno o più, a seconda dei casi) sono affidati dal sindaco al presidente di seggio: quest'ultimo custodirà personalmente quello per le operazioni del seggio volante oppure consegnerà quello per le operazioni del seggio speciale, ancora chiuso in plico sigillato, al presidente del seggio speciale la domenica mattina prima dell'inizio delle votazioni, insieme all'altro materiale elettorale.

(Cfr. artt. 42, 43 e 44 T.U. n. 570/1960; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976)

§ 27. Arredamento della sala della votazione

Il presidente del seggio deve accuratamente controllare l'arredamento della sala della votazione, per rimediare a eventuali mancanze, verificando l'esistenza di quanto segue:

a) Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione

La sala deve avere una sola porta di ingresso, a meno che, per motivi logistici e di più rapido afflusso degli elettori al seggio, non siano stati predisposti accessi separati in base alla lettera dell'alfabeto con cui inizia il cognome degli elettori. La sala deve inoltre essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con un'apertura centrale per il passaggio degli elettori.

(Cfr. art. 37, primo comma, T.U. n. 570/1960 e circolare n. 47/Elett.2025 della Prefettura - UTG di Napoli)

b) Tavolo del seggio

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. Sul tavolo l'urna sarà collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti

(Cfr. art. 37, terzo comma, T.U. n. 570/1960)

c) Cabine per l'espressione del voto.

In ogni seggio devono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata alle persone con disabilità.

Le cabine devono essere collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e devono assicurare la segretezza del voto. Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alle cabine, a una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori.

Se, eccezionalmente, fossero state sistemate cabine abbinate, con una parete di divisione comune, il presidente deve, anche ripetutamente nel corso delle operazioni di voto, controllare che tale parete non abbia fori o aperture che consentano di vedere o di comunicare tra le due cabine. In detta evenienza, la parete deve essere immediatamente riparata, anche con mezzi di fortuna e, se ciò non è possibile, una delle cabine deve essere chiusa, per garantire la segretezza del voto nell'altra.

Il tavolo all'interno delle cabine per la compilazione delle schede deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

(Cfr. art. 37, quarto e quinto comma, T.U. n. 570/1960)

d) Urna per la votazione.

In ogni seggio, per ogni tipo di elezione, deve esserci un'urna destinata a ricevere le schede votate.

L'urna è di cartone di colore chiaro. Su almeno due dei lati esterni verticali dell'urna, nello spazio bianco, il presidente di seggio deve applicare una etichetta autoadesiva, con cornice colorata, sulla quale è riportata la scritta: «ELEZIONI REGIONALI». Tale etichetta adesiva, fornita con il materiale elettorale, sarà dello stesso colore della scheda di votazione per le elezioni regionali, cioè di colore verde (Pantone® green u).

Il seggio ha in dotazione anche un rotolo di carta adesiva crespata con il quale sigillare l'urna il sabato sera, prima di rinviare le successive operazioni elettorali alla mattina della domenica e in tutti i casi di sospensione delle operazioni elettorali e comunque al termine delle votazioni, prima di dare inizio alle operazioni di spoglio delle schede votate.

È opportuno che il presidente accerti preventivamente la funzionalità dell'urna e la fornitura, da parte del comune, di quanto occorre per chiuderla e sigillarla.

e) Scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all'atto della votazione.

Mentre l'urna è destinata a ricevere le schede votate, per la custodia delle schede autenticate da consegnare agli elettori al momento della votazione deve essere usata apposita scatola di cartone.

f) Disposizione dell'urna e della scatola sul tavolo della sezione.

Il presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione, deve disporre l'urna e la scatola sul tavolo nel modo ritenuto più funzionale.

g) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.

Il presidente deve controllare l'adeguatezza dei mezzi di illuminazione normale e sussidiaria disposti nella sala della votazione, in quanto le operazioni di voto e di scrutinio si protraggono anche nelle ore serali e notturne ed è necessario che la sala e tutte le cabine siano sufficientemente illuminate.

h) Affissione dell'avviso sul divieto di introduzione in cabina di apparecchiature in grado di fotografare immagini

Al fine di assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il presidente del seggio deve pertanto affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile, il seguente avviso:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

"Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

§ 28. Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche

La legge 15 gennaio 1991, n. 15, ha inteso facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

A tal fine, il presidente del seggio ubicato in una sede priva di barriere architettoniche, cioè accessibile mediante sedia a rotelle, deve accertare che gli arredi della sala della votazione permettano agli elettori non deambulanti:

- di leggere il manifesto con le liste e i nomi dei candidati;
- di votare in assoluta segretezza;
- di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista;
- di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni del seggio.

Inoltre, il presidente deve altresì controllare:

- che siano state installate una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante;
- che all'interno delle cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm. da terra;
- in alternativa, che sia stato predisposto un tavolo, addossato a una parete a conveniente distanza dal tavolo del seggio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto da parte dell'elettore non deambulante;
- infine, che la sezione elettorale sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, dell'apposito simbolo.

§ 29. Custodia della sala della votazione

Il presidente, avendo ricevuto in consegna il materiale elettorale occorrente per la votazione, diviene responsabile della sua conservazione e custodia.

Deve, perciò, disporre la vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della forza pubblica.

Quando più seggi sono situati in uno stesso edificio, i presidenti dei seggi stessi possono, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

CAPITOLO IX. LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO

§ 30. **Insemediamento dei componenti del seggio**

Alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione, il presidente costituisce il seggio chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina. Il presidente deve pertanto accertarsi della identità personale degli scrutatori.

A uno degli scrutatori il presidente affida le funzioni di vicepresidente.

Per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio deve essere costituito e iniziare le sue operazioni purché siano presenti almeno due componenti, oltre al presidente.

Il presidente, non appena possibile, deve integrare il seggio ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli.

(Cfr. artt. 25, 27, primo comma, n. 4, e 47, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 31. **Ammissione dei rappresentanti di lista**

Il presidente invita ad assistere alle operazioni del seggio i rappresentanti delle liste dei candidati in base alle designazioni che il sindaco gli ha consegnato o alle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentano direttamente.

Il presidente deve accertarsi della identità personale dei rappresentanti di lista e della regolarità della loro designazione.

La presenza dei rappresentanti di lista non è necessaria per la validità delle operazioni: essi, pertanto, possono presentarsi anche dopo che il seggio si è costituito o durante le operazioni elettorali, purché la designazione sia stata precedentemente fatta secondo le modalità e nei termini di cui al paragrafo 21. Dell'intervento dei rappresentanti di lista deve farsi menzione nel verbale del seggio.

(Cfr. art. 47, primo comma, T.U. n. 570/1960; art. 16, secondo comma, legge n. 53/1990)

§ 32. **Persone che possono entrare nella sala della votazione**

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che sono in possesso:

- a) della tessera elettorale di iscrizione nella sezione;
- b) dell'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale (ex art. 7 D.P.R. n. 299/2000);
- c) di un altro documento che dà diritto di votare nella sezione, cioè:
 - di una sentenza (ex art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960);
 - dell'attestazione del sindaco (ex art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)⁵.

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala della votazione anche:

1. gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
2. gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni del seggio;
3. tutte quelle persone, infine, che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.

(Cfr. artt. 38, primo comma, e 46, secondo, terzo e quarto comma, T.U. n. 570/1960)

§ 33. Accesso nella sala della votazione

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti che possono offendere (bastoni, coltellini, ecc.).

Nel compartimento della sala destinato alle attività del seggio, gli elettori possono entrare solo per votare o per identificare un altro elettore o per assistere un elettore fisicamente impedito, e si devono trattenere solo per il tempo strettamente necessario.

Per garantire l'osservanza di tali disposizioni, il presidente può avvalersi degli agenti della forza pubblica per sorvegliare l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato al seggio da quello riservato agli elettori.

Per assicurare il libero accesso degli elettori, impedire gli assembramenti e disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente ha i poteri di polizia anche all'esterno della sala di votazione di cui al paragrafo 6.

Nel verbale del seggio si prende nota delle disposizioni prese.

(Cfr. artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 46 T.U. n. 570/1960)

⁵ Gli elettori che presentano la tessera elettorale o l'attestato sostitutivo della tessera medesima per quella singola consultazione (lett. a e b) sono già iscritti nelle liste degli elettori della sezione. Invece, coloro che sono ammessi a votare nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco (lett. c) non sono iscritti nelle liste degli elettori della sezione, ma le loro generalità devono essere annotate nel verbale delle operazioni del seggio.

CAPITOLO X. SANZIONI PENALI

§ 34. **Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti dei seggi**

Al momento dell'insediamento del seggio, è opportuno che il presidente:

- esorti gli altri componenti a svolgere le proprie funzioni con la massima precisione e imparzialità;
- richiami l'attenzione sulle sanzioni penali alle quali i componenti stessi possono andare incontro nel caso di infrazioni alle norme della legge elettorale.

(Cfr. artt. 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99 T.U. n. 570/1960)

§ 35. **Sanzioni penali previste per coloro che turbino le operazioni di votazione e di scrutinio**

Le norme della legge elettorale prevedono sanzioni penali a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio presso il seggio.

(Cfr. artt. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 e 99 T.U. n. 570/1960)

Le disposizioni richiamate nel presente paragrafo e in quello precedente sono riportate nel manifesto sulle principali sanzioni penali affisso all'interno della sala della votazione.

§ 36. **Chi può promuovere l'azione penale**

Il presidente del seggio - o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente- nella veste di pubblico ufficiale:

- deve denunciare per iscritto, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un agente della forza pubblica in servizio presso il seggio, ogni infrazione da chiunque commessa alle norme elettorali penali di cui sia venuto a conoscenza;
- può far espellere o arrestare i componenti del seggio o gli elettori o chiunque altro disturbi lo svolgimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Anche gli scrutatori e il segretario hanno l'obbligo di denunciare le infrazioni alle norme penali elettorali che riscontrino durante le operazioni di votazione e di scrutinio: se tali infrazioni sono commesse da elettori o da rappresentanti di lista, devono segnalarle al presidente o al vicepresidente perché ne faccia denuncia; se le infrazioni sono commesse dal presidente o dal vicepresidente, devono denunciarle direttamente all'autorità giudiziaria o alla forza pubblica in servizio al seggio.

Il medesimo obbligo di denuncia incombe anche sugli agenti della forza pubblica o delle Forze armate che prestano servizio di ordine pubblico presso il seggio.

Può sporgere denuncia delle infrazioni riscontrate anche qualunque elettore presente nella sala della votazione.

(Cfr. art. 46 T.U. n. 570/1960; art. 331 codice di procedura penale)

CAPITOLO XI.
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE
SCHEDE

§ 37. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione

Subito dopo la costituzione del seggio, il presidente, con l'aiuto degli altri componenti, accerta se l'arredamento della sala della votazione risponde alle esigenze già illustrate.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali mancanze, si deve prendere nota nel verbale del seggio.

§ 38. Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione

Il presidente, in base agli elenchi che gli sono stati consegnati dal sindaco, effettua nelle liste degli elettori della sezione, accanto ai rispettivi nominativi, le seguenti annotazioni:

- prende nota degli elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè deceduti dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste);
- prende nota dei ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;
(Cfr. art. 42, terzo comma, lett. a, T.U. n. 570/1960)
- prende nota dei detenuti in luoghi di detenzione o custodia preventiva, aventi diritto al voto, che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;
(Cfr. art. 8, terzo comma, lett. a, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d, D.L. n. 161/1976)
- prende nota degli elettori che hanno perso il diritto elettorale;
(Cfr. art. 32-ter, secondo comma, D.P.R. n. 223/1967)
- prende nota dei naviganti (marittimi o aviatori) che hanno chiesto di votare in altro comune della regione in cui si trovano per motivi di imbarco;
(Cfr. art. 50, quarto comma, ultimo periodo, T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)
- prende nota degli elettori della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto da un altro seggio dello stesso comune o di altro comune della regione;
- aggiunge in calce alle liste sezionali i nominativi degli elettori di altre sezioni dello stesso comune o di altro comune della regione dei quali raccogliere il voto a domicilio.

CAPITOLO XII.

LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE E LE OPERAZIONI PRELIMINARI DEL SEGGIO SPECIALE E DEL SEGGIO VOLANTE

§ 39. Insediamento dei componenti del seggio speciale

L'insediamento del seggio speciale costituito nella circoscrizione di una sezione elettorale avviene contemporaneamente all'insediamento del seggio della sezione stessa, cioè alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione.

§ 40. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d'intesa con il sindaco del comune, deve concordare con la direzione dei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o con la direzione dei luoghi di detenzione e di custodia preventiva l'ora in cui il seggio si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati o detenuti.

Analogamente deve comportarsi il presidente del seggio speciale costituito presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei ricoverati impossibilitati a recarsi a votare nella cabina.

Il presidente, al momento dell'insediamento del seggio speciale, comunica agli altri due componenti l'orario concordato per la raccolta del voto.

Il seggio speciale operante presso un luogo di cura può essere incaricato anche di raccogliere il voto al domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura stesso. Per la scelta dell'orario di raccolta del voto a domicilio, si veda il paragrafo seguente.

(Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976; art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 1/2006)

§ 41. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante

Il presidente del seggio alla cui circoscrizione sono assegnati uno o più luoghi di cura, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d'intesa con il sindaco del comune, deve concordare con la direzione del luogo di cura l'ora in cui il seggio volante, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore, si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati.

Anche nel caso in cui il seggio volante debba raccogliere a domicilio il voto di uno o più elettori, il presidente, d'intesa con il sindaco del comune, deve programmare, almeno orientativamente, l'orario di raccolta del voto, comunicandolo con sufficiente preavviso, per il tramite del comune, all'elettore o agli elettori interessati. Il presidente, al momento dell'insediamento del seggio, comunica agli altri due componenti del seggio volante (segretario e scrutatore) l'orario concordato per la raccolta del voto.

Compatibilmente con le esigenze del luogo di cura o degli elettori votanti a domicilio, deve scegliersi per la raccolta di tali voti l'orario in cui si prevede che l'affluenza al seggio da parte degli altri elettori sia minore.

Qualora il seggio volante debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, il presidente deve provvedere, se possibile, congiuntamente, cioè con un'unica uscita.

In ogni caso, il presidente e gli altri componenti del seggio, allo scadere del termine di chiusura delle operazioni di votazione, devono trovarsi nella sede del seggio, per dare subito inizio alle operazioni di accertamento del numero dei votanti e di scrutinio. (Cfr. art. 44, primo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 42. Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante

Il presidente del seggio nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto deve accertarsi che, nei luoghi di cura stessi, per la raccolta del voto da parte del seggio volante, sia predisposta una cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Analogo accertamento deve effettuare il presidente del seggio speciale, per la raccolta del voto dei detenuti o dei ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o dei ricoverati in ospedali che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alle cabine.

(Cfr. art. 44, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 9, quinto comma, leggen. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976; art. 1, comma 8, D.L. n. 1/2006)

CAPITOLO XIII.

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 43. Colore delle schede di voto

Le schede di voto per le elezioni regionali sono di colore verde (Pantone® green U).

§ 44. Autenticazione delle schede: firma e timbratura

L'autenticazione delle schede si compone di due operazioni:

- la firma di uno scrutatore;
- l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del sabato.

Qualora, contemporaneamente alle elezioni regionali, nella sezione si svolgano anche altre elezioni, il seggio deve autenticare anche le schede di voto per tali altre elezioni. Il presidente avverte i componenti del seggio che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti stessi può allontanarsi dalla sala. (Cfr. art. 47 T.U. n.570/1960)

§ 45. Determinazione del numero delle schede da autenticare in base al numero degli elettori della sezione

Il presidente determina il numero delle schede da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Il numero di schede da autenticare, nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alla cui circoscrizione sono assegnati luoghi di cura o di detenzione, deve tenere conto anche degli elettori ammessi a votare in tali luoghi, i cui nominativi sono ricompresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente del seggio.

(Cfr. artt. 42 e 43 T.U. n. 570/1960; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976)

Il numero di schede da autenticare deve tenere conto anche degli elettori ammessi al voto domiciliare, cioè:

- va detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione;
- va aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma che dimorano in quell'ambito territoriale e dei quali, pertanto, il seggio volante sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio.

§ 46. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare

Dopo avere determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente le ripartisce fra gli scrutatori del seggio, vigilando che le operazioni di autenticazione procedano con regolarità e speditezza.

Le schede devono essere autenticate esclusivamente dai componenti del seggio. Gli scrutatori effettuano le seguenti operazioni:

- firmano ogni scheda sulla facciata esterna di essa, nell'apposito riquadro;
- controllano che sulla stessa facciata esterna di ogni scheda, all'interno del medesimo riquadro, sia riportata la denominazione della circoscrizione elettorale regionale (corrispondente alla denominazione della provincia);
- passano le schede firmate al presidente.

Il presidente, man mano, conta le schede che gli scrutatori gli passano, per accertare che corrispondano esattamente al numero di schede consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Infine, le schede autenticate sono riposte nella apposita scatola di cartone dopo che il presidente ha fatto constatare ai presenti che tale contenitore è completamente vuoto e non c'è pericolo che le schede autenticate si confondano con le altre non autenticate, a disposizione del seggio, che rimangono conservate nel pacco originariamente predisposto dalla Prefettura.

(Cfr. art. 47 T.U. n. 570/1960)

§ 47. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione

Dopo la firma delle schede, il presidente:

- fa constatare ai componenti del seggio che il plico [Busta n. 1 (R)] contenente il bollo della sezione è perfettamente chiuso;
- apre il plico;
- fa prendere nota al segretario, nel verbale, del numero riportato nel bollo stesso.

(Cfr. art. 47, settimo comma, T.U. n. 570/1960)

Eventuali bolli in più assegnati alla sezione devono essere utilizzati esclusivamente da parte dei seggi speciali o volanti per timbrare la tessera elettorale e certificare così il voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura o detenzione o ammessi a votare al proprio domicilio.

§ 48. Timbratura delle schede

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

- estrae dalla scatola le schede firmate dagli scrutatori;
- imprime il bollo della sezione nell'apposito riquadro sulla facciata esterna di ogni scheda;
- accerta che il numero delle schede timbrate sia identico a quello delle schede firmate dagli scrutatori e riposte precedentemente nella scatola;
- fa constatare ai presenti che la scatola è completamente vuota e vi depone le schede bollate pronte per la votazione.

Le schede non autenticate sono conservate nel pacco originariamente ricevuto. Tali schede servono, finché è aperta la votazione:

- per sostituire le schede autenticate che risultano deteriorate;
- per sostituire le schede consegnate ad elettori che hanno diritto di votare nella sezione pur non essendo iscritti nelle liste o che votano in luoghi di cura o di detenzione e non sono stati conteggiati al momento della determinazione del numero di schede da autenticare.

§ 49. Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 della domenica e custodia della sala

Il presidente provvede a chiudere la scatola contenente le schede autenticate, ad esempio incollandovi due strisce di carta. Su tali strisce di carta appongono la firma: il presidente; gli altri componenti del seggio; i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (liste degli elettori della sezione; plico contenente il bollo della sezione; stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio; matite copiative; schede non autenticate; ecc.) deve essere riposto nella Busta n. 1 (R). Tale Busta deve essere chiusa, preferibilmente incollandone il lembo gommato, sul quale appongono la firma i componenti del seggio e i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Successivamente, il presidente:

- fa constatare che l'urna destinata a contenere le schede che saranno votate è vuota e provvede a chiuderla e a sigillarla con strisce del rotolo di carta adesiva crespata;
- rinvia le operazioni alle ore 7 della domenica;
- fa sfollare la sala;
- procede alla chiusura e alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi;
- si assicura che le finestre e le altre aperture della sala, tranne naturalmente la porta di accesso, vengano chiuse dall'interno;
- con l'aiuto degli altri componenti del seggio, applica sugli infissi di finestre e altre aperture della sala delle strisce di carta incollata (ad esempio, di scotch). Su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- dopo che tutti sono usciti dalla sala, chiude saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando ai battenti varie strisce di carta incollata. Anche su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- infine, prende accordi con la forza pubblica per vigilare all'esterno la sala, affinché nessuno vi entri.

(Cfr. artt. 47, commi dal decimo al tredicesimo, e 48, primo comma, T.U. n. 570/1960; art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

PARTE TERZA

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XIV.

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 50. Ricostituzione del seggio alle ore 7 della domenica

Anche prima delle ore 7 di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce il seggio elettorale con le stesse persone del sabato, provvedendo a sostituire eventuali scrutatori assenti con le modalità già illustrate.

Alla stessa ora, anche il presidente del seggio speciale ricostituisce tale seggio con le stesse persone del sabato.

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti di lista presenti. (Cfr. art. 48, primo comma, T.U. n. 570/1960; art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

§ 51. Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

- fa constatare ai componenti del seggio che i sigilli apposti a porte e finestre, all'urna e alla scatola contenente le schede autenticate sono integri;
- accerta che il numero delle schede nella scatola corrisponde al numero delle schede autenticate il sabato pomeriggio;
- toglie i sigilli apposti sulla fessura dell'urna e fa constatare che l'urna medesima è vuota.

§ 52. Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale

Il presidente consegna al presidente del seggio speciale il seguente materiale elettorale:

- le schede autenticate, nel numero occorrente per la raccolta del voto nei luoghi di cura o di detenzione, con l'aggiunta di una piccola scorta. Tali schede sono racchiuse in apposite Buste, rispettivamente, Busta Os/1 (R) per i luoghi di cura oppure Busta D/1 (R) per i luoghi di detenzione;
- i modelli di verbale per il seggio speciale;
- il secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori ricoverati o detenuti;
- le liste elettorali aggiunte;
- il restante materiale per il voto (buste, matite copiative, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Il presidente prende nota, nel verbale del seggio, nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Tutte le operazioni preliminari illustrate nel presente capitolo devono essere compiute con speditezza per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 7.

CAPITOLO XV. LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 53. **Apertura della votazione.**

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il Presidente enuncia ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione.

In particolare, il Presidente avverte che, a norma della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, ciascun elettore può:

- a) con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta e per una delle liste ad esso collegate tracciando, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno della lista provinciale. In tal caso l'elettore esprime un voto valido sia per la lista provinciale sia per il candidato alla carica di Presidente collegato (art. 4 della legge regionale n.4/2009);
- b) esprimere, altresì, un voto disgiunto, cioè, tracciare, con la matita copiativa, un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno nel rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato alla lista provinciale prescelta. In tale ipotesi, il voto è validamente espresso per la lista provinciale e, rispettivamente, per il candidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato (art. 4 della legge regionale n. 4/2009);
- c) esprimere un unico voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato, senza segnare, nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso, s'intende validamente votato il candidato alla presidenza mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate. Nel caso in cui l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista (art. 4 della legge regionale n. 4/2009);
- d) manifestare uno o due voti di preferenza per uno o due candidati alla carica di consigliere compresi nella lista provinciale, scrivendone il cognome ovvero il nome e il cognome nell'apposita riga tracciata nella destra di ogni contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato

di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 4 della legge regionale n. 4/2009).

Inoltre, il Presidente precisa che:

- 1) la preferenza deve essere manifestata, esclusivamente, per un candidato compreso nella lista votata (art. 4 della legge regionale n. 4/2009);
- 2) in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome;
- 3) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (articolo 57, quinto comma, T.U. n. 570/1960);
- 4) la scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione deve essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina (art. 49, secondo comma, T.U. n. 570/1960). Con la scheda deve essere restituita anche la matita copiativa (art. 49, quarto comma, T.U. n. 570/1960).

Le istruzioni ed avvertenze anzidette devono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

In relazione alle modalità di voto, si richiamano le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto riportate nell'allegato A.

Il Presidente, infine, dichiara aperta la votazione; l'ora d'inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.

§ 54. Ammissione degli elettori alla votazione

L'elettore vota presentandosi di persona al seggio della sezione elettorale nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi a votare seguendo l'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nelle liste della sezione.

(Cfr. art. 48, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Il presidente può consentire che votino con precedenza rispetto agli altri elettori il sindaco, i funzionari di P. S., gli addetti al servizio elettorale e tutti coloro che nel giorno della votazione svolgono compiti istituzionali.

Se si verificano affollamenti all'ingresso dell'edificio nel quale sono ubicati più seggi elettorali, i presidenti di quei seggi possono dare direttive agli agenti della forza pubblica affinché distribuiscano gli elettori in colonna, a seconda della sezione di appartenenza. Per poter votare, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.

Sono ammessi a votare gli elettori iscritti nelle liste della sezione. Oltre a questi, sono ammessi a votare nella sezione:

- 1) coloro che presentano una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori della circoscrizione;
(Cfr. art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960)

- 2) coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto;
(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)
- 3) i componenti del seggio;
- 4) i rappresentanti di lista;
- 5) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, anche se iscritti nelle liste di altra sezione dello stesso comune o di altro comune della regione;
(Cfr. art. 12, primo comma, legge n. 108/1968; art. 40, primo comma, T.U. n. 570/1960)
- 6) gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica, attestante l'impedimento fisico, rilasciata dall'azienda sanitaria locale, purché iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune dove è ubicata la sezione;
(Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)
- 7) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione;
(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)
- 8) i naviganti (marittimi e aviatori), purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione, in possesso:
 - a) del certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto nel quale si attesta che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto o aeroporto ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza;
 - b) del certificato del sindaco del comune in cui il navigante si trova per motivi di imbarco nel quale si attesta che al sindaco del comune di iscrizione elettorale è stata comunicata la volontà dell'elettore di votare nel comune in cui si trova.
(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)

Tutti i predetti elettori devono esibire la tessera elettorale, tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2.

Dei nominativi degli elettori di cui ai numeri 1 e 2 si prende nota nel verbale.

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere aggiunti in calce alla lista degli elettori della sezione; inoltre, le generalità degli elettori medesimi devono essere riportate nel verbale.

(Cfr. art. 40, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 7 e 8 vanno iscritti, invece, in una lista elettorale aggiunta (modelli n. 257/AR/A-L e n. 257/AR/M-Z).

(Cfr. artt. 49, secondo comma, e 50, terzo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)

§ 55. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze

I presidenti di seggio devono ricordare agli elettori che votano in sezioni diverse da quelle di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi sono annotati in calce alla lista sezionale (o in liste aggiunte);
- che dei loro nominativi si prende nota anche nel verbale del seggio;
- che la legge prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 2.065 per coloro che esprimono il proprio voto in “più sezioni elettorali”.

(Cfr. art. 93, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Le sanzioni penali anzidette sono tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

§ 56. Identificazione degli elettori

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal presidente di seggio.

L'identificazione può avvenire:

- 1) mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione devono essere indicati gli estremi del documento. I presidenti devono vigilare sull'osservanza di tale prescrizione. L'elettore, se è sprovvisto di altro documento di riconoscimento e ha chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), può esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:

- le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché da non oltre tre anni;
 - le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
 - le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia;
- 2) in mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;
 - 3) in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o deve essere

stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista sezionale.

Il presidente:

- avverte l'elettore che effettua l'identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del T.U. n. 570/1960;
- fa anche prendere nota, accanto alla firma dell'elettore che effettua l'identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo;
- in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti di lista, decide sull'accertamento dell'identità dell'elettore privo di documento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità.

(Cfr. art. 48 T.U. n. 570/1960)

§ 57. Presentazione della tessera elettorale o di altro documento (sentenza o attestazione del sindaco o attestato del sindaco sostitutivo della tessera per una singola consultazione)

Dopo l'identificazione, l'elettore, per votare, deve presentare la tessera elettorale.

La tessera è contrassegnata da un numero progressivo e riporta, tra l'altro, l'indicazione del comune che l'ha rilasciata, le generalità dell'elettore e diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione.

Qualora sulla tessera sia già riportato il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione in svolgimento, ciò significa che l'elettore ha già votato e quindi non può essere nuovamente ammesso al voto.

Le operazioni da compiere sono pertanto le seguenti:

- anzitutto, il presidente di seggio controlla che sulla tessera non sia stato già apposto il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione;
- quindi, uno scrutatore appone sulla tessera, all'interno di uno degli spazi ancora liberi, il bollo della sezione e la data della consultazione;
- lo stesso scrutatore (o un altro che lo aiuta) annota il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio;
- su tale registro, a fianco del numero della tessera di ciascun elettore, lo scrutatore riporta anche il numero di iscrizione dell'elettore stesso nella lista sezionale;
- infine, nel caso che presso il seggio si svolgano contemporaneamente più consultazioni, lo scrutatore, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro, prende nota, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, del numero di elettori che NON votano per una o più delle consultazioni in svolgimento. ogni elettore, infatti, prima di ricevere le schede di voto, per qualsiasi suo motivo, può dichiarare di voler votare solo per taluna delle consultazioni stesse.

Le operazioni richiamate hanno grande importanza sia per evitare che l'elettore voti più volte per la stessa consultazione, sia per accertare correttamente il numero degli elettori che per ogni consultazione in contemporaneo svolgimento votano nella sezione.

(Cfr. artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 12 D.P.R. n. 299/2000)

La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato nella tabella A allegata al D.P.R. n. 299/2000.

Se, per qualsiasi motivo, il Comune non ha potuto rilasciare all'elettore la tessera, l'elettore stesso è ammesso a votare esibendo al presidente di seggio l'attestato del sindaco sostitutivo della tessera per quella consultazione.

(Cfr. art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

L'elettore può anche presentarsi a votare munito di una sentenza o di una attestazione del sindaco.

(Cfr. art. 39, terzo comma, T.U. n. 361/1957; art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

Nei predetti casi, il presidente annota sulla sentenza, sull'attestazione o sull'attestato che l'elettore ha votato e vi aggiunge la propria firma e il bollo del seggio.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione si prende nota nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo.

Gli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo della tessera sono annotati, al posto del numero della tessera stessa, nel registro, insieme al numero di iscrizione dell'elettore nella lista sezionale.

Il navigante (marittimo o aviatore), iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione, ammesso a votare nel comune in cui si trova per motivi di imbarco, oltre alla tessera elettorale, deve presentare i documenti già indicati: tali documenti devono essere trattenuti dal presidente del seggio e allegati al registro per l'annotazione del numero delle tessere.

§ 58. Consegna della scheda e della matita all'elettore e, in caso di consegna di più schede, invito a non sovrapporre al momento del voto

Dopo le operazioni di identificazione e di registrazione già illustrate, il presidente del seggio consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda o tante schede di votazione per ogni consultazione in contemporaneo svolgimento.

È opportuno che il presidente consegni la scheda spiegata, cioè aperta, per verificare che, all'interno, non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla. Il presidente fa anche constatare all'elettore che la scheda è stata autenticata con la firma di uno scrutatore e il bollo della sezione.

In caso di svolgimento contemporaneo di più consultazioni e di consegna, quindi, di più schede di voto, il presidente deve raccomandare all'elettore di non sovrapporre le schede una sull'altra al momento dell'espressione del voto, per evitare che il segno di voto tracciato su una scheda sia visibile anche su quelle sottostanti.

(Cfr. art. 49, primo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 59. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali “telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”.

Pertanto, il presidente di seggio deve invitare l'elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso.

Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all'elettore, insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro.

§ 60. Espressione del voto all'interno della cabina e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio

L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare in cabina.

Dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirla al presidente del seggio.

(Cfr. art. 49, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

Se una scheda non è stata ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla facendolo rientrare nella cabina.

Il presidente che trascura o chiunque altro impedisce di far entrare l'elettore nella cabina per esprimere il voto è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

(Cfr. art. 98 T.U. n. 570/1960)

Al momento della riconsegna della scheda, il presidente:

- verifica se la scheda è la stessa che aveva consegnato all'elettore;
- si accerta che sulla parte esterna della scheda non vi siano segni o scritture che possano portare al riconoscimento dell'elettore;
- deposita la scheda nell'urna;
- fa attestare l'avvenuta riconsegna della scheda invitando uno scrutatore ad apporre la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna della lista sezionale.

L'elettore, insieme alla scheda, deve restituire al presidente anche la matita.

(Cfr. art. 49, commi secondo, terzo e quarto, del T.U. n. 570/1960)

Se l'elettore non riconsegna la scheda o la matita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309.

(Cfr. art. 99, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Il presidente fa prendere immediatamente nota di tali infrazioni nel verbale del seggio, per farne denuncia non appena completate le operazioni elettorali.

Alla fine delle operazioni di voto da parte di ogni elettore, il presidente gli riconsegna il documento di identificazione e la tessera elettorale.

§ 61. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne

Nel corso della votazione, a determinate ore, deve essere rilevata e comunicata al comune, che provvede alle ulteriori comunicazioni alla Prefettura-U.T.G. e da qui al Ministero dell'interno, l'affluenza degli elettori alle urne.

**CAPITOLO XVI.
PROCEDURE SPECIALI DI VOTO E AGEVOLAZIONI PER
DETERMINATE CATEGORIE DI ELETTORI**

§ 62. Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco

Deve essere ammesso a votare l'elettore che presenta al seggio:

- a) una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che lo dichiara elettore della circoscrizione;
(Cfr. art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960)
- b) una attestazione di ammissione al voto rilasciata dal sindaco.
(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

In tali casi, il presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore, deve:

- prendere visione della sentenza o dell'attestazione;
- far prendere nota, nell'apposito paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore; del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità; degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione, per impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in un'altra sezione del comune.

Se l'elettore viene ammesso a votare in base all'attestazione del sindaco, può votare solo presso la sezione indicata nell'attestazione.

La scheda che il presidente consegna all'elettore deve essere prelevata da quelle autenticate.

Poiché l'elettore non risulta iscritto nelle liste sezionali, non è stata conteggiata e autenticata per lui alcuna scheda.

Pertanto, ogni volta che a un elettore non iscritto nelle liste sezionali è consegnata una scheda autenticata, il presidente deve sostituirla immediatamente con un'altra prelevata dal pacco delle schede non autenticate. La scheda prelevata tra quelle non autenticate deve essere firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente, dopo di che il presidente stesso la inserisce nella scatola destinata a contenere le schede autenticate.

§ 63. Elettori ammessi a votare in base a un attestato del sindaco sostitutivo della tessera

È ammesso a votare l'elettore, già iscritto nella lista sezionale, al quale il sindaco del comune, non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare subito la tessera, ha consegnato un attestato sostitutivo della tessera stessa per esercitare il voto per quella specifica consultazione.

In tali casi, dopo che l'elettore è stato identificato, dandone attestazione nella lista sezionale, il presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore medesimo, deve:

- prendere visione dell'attestato sostitutivo;
- far prendere nota nel registro, al posto del numero della tessera, degli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo;
- apporre sull'attestato l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione.

Poiché l'elettore, come detto, è già iscritto nella lista sezionale, per lui è stata già conteggiata una scheda nel numero complessivo di quelle autenticate.

(Cfr. art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

§ 64. Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio; rappresentanti di lista; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in un'altra sezione del comune o, nel solo caso del presidente, in un altro comune della regione.

Possono votare nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in un'altra sezione dello stesso comune o di altro comune della regione:

- i rappresentanti di lista;
- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio.

In ogni caso, per votare tutti i predetti elettori devono presentare la tessera elettorale.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro.

Se quelli che votano non sono elettori della sezione, nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del numero della sezione del comune dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori non iscritti nella lista sezionale. Anche nel verbale si prende nota del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

La scheda consegnata ai predetti elettori, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata da quelle autenticate e poi ogni volta immediatamente sostituita da

altra prelevata dal pacco delle schede non autenticate, con le modalità di cui al paragrafo 62.

(Cfr. art. 12, primo comma, legge n. 108/1968; art. 40 T.U. n. 570/1960)

§ 65. Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

I militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di polizia e gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono ammessi a votare per le elezioni regionali nel comune in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano elettori di un altro comune della stessa regione. Fanno parte di Corpi militarmente organizzati anche le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana.

Possono votare in qualsiasi sezione del predetto comune, con precedenza rispetto agli elettori della sezione stessa, previa identificazione personale ed esibizione della tessera elettorale.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità dei predetti elettori appartenenti a corpi militari. Anche nel verbale si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente del seggio in una lista elettorale aggiunta (modelli n. 257/AR/A-L e n. 257/AR/M-Z).

I militari non possono recarsi nei seggi elettorali inquadri o armati.

Per evitare abusi o irregolarità da parte di elementi estranei ai predetti Corpi militari, i comandanti di reparto devono predisporre un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il dipendente: (con indicazione delle generalità) presta servizio militare nel (con indicazione del reparto), di stanza nel Comune di (con indicazione del comune), apponendovi la propria firma e il timbro del comando.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la predetta dichiarazione attesterà, inoltre, il comune in cui sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.), che si trovano fuori della sede del Corpo oltre che fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, possono essere ammessi a votare nel comune dove si trovano. In tal caso, non occorre alcuna dichiarazione, ma è sufficiente il foglio di licenza o un documento equivalente del quale il militare sia già in possesso.

La scheda che viene consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita con le modalità di cui al

paragrafo 62. (Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)

§ 66. Naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco

I naviganti (marittimi o aviatori) possono votare per le elezioni regionali in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco, sempre che siano elettori di un altro comune della stessa regione.

I marittimi o aviatori, per essere ammessi al voto, oltre alla tessera elettorale, devono presentare i documenti indicati al punto n.8 del paragrafo 54.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori fuori residenza per motivi di imbarco. Anche nel verbale si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente nella stessa lista elettorale aggiunta (modelli n. 257/AR/A-L e n. 257/AR/M-Z) utilizzata per i militari.

La scheda che viene consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita secondo le modalità di cui al paragrafo 62. (Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)

§ 67. Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare:

- una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi;
- oppure,
- una copia autentica della patente di guida speciale.

Da tale documentazione, deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale.

Sulla tessera elettorale deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori, del numero della sezione dove sono iscritti e anche dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

I nominativi dei predetti elettori sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

La scheda che viene consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita secondo le modalità di cui al paragrafo 62.

(Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)

§ 68. Elettori con disabilità fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore

Sono da considerare elettori con disabilità, fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto:

- i ciechi;
- gli amputati delle mani;
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Sono da considerare tali anche le persone con disabilità di natura psichica, quando la loro condizione comporta altresì una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esprimere materialmente il voto.

Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un'altra persona liberamente scelta, purché il familiare o quest'altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) l'impedimento fisico è evidente⁶ ;
- b) sulla tessera elettorale delle persone con disabilità il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circoscrive la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito". Detto timbro, corredato dalla sottoscrizione di un delegato del sindaco, è collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure, se ciò non è stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circoscrizioni e collegi elettorali". Il presidente del

⁶ Il Consiglio di Stato, in numerose pronunce (ad es., Sez. V, n. 505 del 6 giugno 1990), in merito all'interpretazione della generica espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità", ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità; amputazione delle mani; paralisi) che consentono l'ammissione al voto assistito. Il presidente del seggio, pertanto, deve accertare l'effettività dell'impedimento dell'elettore, o per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e deve indicare nel verbale lo specifico motivo per cui l'elettore viene ammesso a votare con l'aiuto di un accompagnatore.

- seggio deve prendere nota nel verbale del numero della tessera e del numero di iscrizione nelle liste sezionali dell'elettore con disabilità;
- c) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n.854. All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;
- d) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente⁷. Il certificato medico deve essere allegato al verbale. Inoltre, il presidente deve prendere nota nel verbale dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona con disabilità.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio deve fare apposita annotazione dell'avvenuto assolvimento di tale funzione, indicando: (generalità dell'accompagnatore), ... (data), ... (sigla del presidente). Non va apposto il bollo della sezione.

Il presidente, pertanto, prima di consegnare la scheda all'elettore e ammetterlo al voto assistito, deve:

- richiedere la tessera anche all'accompagnatore, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la stessa funzione per la consultazione in svolgimento;

⁷ Il Consiglio di Stato (Sez. V, n. 1721 del 14 gennaio-21 marzo 2011) ha affermato, in un contenzioso relativo ad elezioni amministrative, che non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia. La conoscenza della patologia addotta dall'elettore, infatti, è funzionale all'esercizio dei poteri spettanti al presidente del seggio, il quale, ai fini di tale esercizio, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni "fino a disattendere la certificazione esibita allorché sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati".

Conseguentemente, nell'apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del "motivo specifico" per cui l'elettore disabile è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione "infermità" eventualmente riportata nel certificato medico.

- accertare, interpellando l'elettore con disabilità, che questi abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Nel verbale del seggio, negli appositi spazi, il presidente deve in ogni caso far prendere nota del nominativo dell'elettore con disabilità ammesso al voto assistito e del nominativo dell'accompagnatore. Deve altresì riportare il "MOTIVO SPECIFICO" dell'ammissione al voto assistito (ad es.: privo della vista, privo delle mani, ecc.) nei casi in cui tale ammissione avvenga perché l'impedimento fisico è stato ritenuto evidente (lettera a) o perché l'elettore ha esibito un certificato medico (lettera d). (*Cfr. art. 41, T.U. n. 570/1960; art. 29 legge 5 febbraio 1992, n. 104; art. 11 D.P.R.299/2000*)

CAPITOLO XVII. CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 69. Elettore che viene allontanato dalla cabina

Se l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto o non risponde all'invito di restituire la scheda, il presidente deve valutare l'intenzionalità di tale indugio, tenendo presente il tempo che occorre normalmente per esprimere il voto, in quanto non è ammissibile che le operazioni di voto da parte di un singolo elettore si prolunghino più dello stretto necessario, ritardando le operazioni di votazione degli altri elettori.

Il presidente del seggio:

- annulla la scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto;
- appone sulla scheda annullata, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda annullata" e la inserisce nella Busta n. 4 (R)/e.

L'elettore non è riammesso a votare se non dopo che hanno votato tutti gli altri elettori presenti.

All'elettore riammesso a votare è consegnata una nuova scheda, che viene prelevata tra quelle autenticate e sostituita nel modo indicato in precedenza.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore allontanato dalla cabina, specificando se l'elettore medesimo viene riammesso successivamente a votare.

L'elettore, sia che venga riammesso a votare successivamente, sia che non venga più riammesso, dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti.

(*Cfr. art. 46, settimo comma, secondo periodo, T.U. n. 570/1960*)

§ 70. Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore non deve essere introdotta nell'urna.

Tale scheda, invece, deve essere immediatamente “vidimata”, cioè, firmata, sia nella parte interna che nella parte esterna, dal presidente e da almeno due scrutatori e deve essere allegata al verbale.

La scheda è inserita dal presidente nella Busta n. 4 (R)/e.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell’elettore che ha riconsegnato una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore.

L’elettore non può più essere ammesso al voto, anche se dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti.

Spetta al presidente valutare se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l’elettore all’Autorità giudiziaria.

(Cfr. artt. 49, ultimo comma, 53, primo comma, n. 3, e 90, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 71. Elettore che non restituisce la scheda

Se l’elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente, quest’ultimo prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L’elettore dovrà comunque essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti.

L’elettore deve essere denunciato all’Autorità giudiziaria.

(Cfr. artt. 49, ultimo comma, 67, primo comma, n. 3, e 99, primo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 72. Elettore che non vota nella cabina

Se l’elettore non vota nella cabina, la scheda consegnatagli è annullata, con l’apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell’indicazione “scheda annullata”, e inclusa nella Busta n. 4 (R)/e per essere allegata al verbale.

L’elettore che non ha votato nella cabina non è più ammesso al voto e del suo nominativo il presidente prende nota nel verbale del seggio.

L’elettore dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti.

Al caso di cui al presente paragrafo deve ricondursi l’ipotesi in cui l’elettore, avendo introdotto all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dalla legge a tutela del principio di libertà e segretezza del voto, viene colto nell’atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto.

In questa eventualità, la scheda di voto deve comunque essere annullata, che sia stata o meno già votata, e l’elettore non può in ogni caso essere riammesso a votare. Tale scheda, previa apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell’indicazione “scheda annullata”, è inclusa nella Busta n. 4 (R)/e per essere allegata al verbale. Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della

scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di forza pubblica in servizio di vigilanza al seggio.

Di quanto accaduto, il presidente dà idoneo resoconto nel verbale.

(Cfr. art. 50 T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 49/2008)

§ 73. Scheda deteriorata

Possono ricorrere due casi.

- l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata;
- l'elettore stesso, per negligenza o ignoranza, deteriora la scheda⁸.

In entrambi i casi, l'elettore può chiedere al presidente un'altra scheda, restituendo quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere e ottenere, però, la consegna di una terza scheda quando lui stesso ha deteriorato le prime due.

Il presidente del seggio:

- in sostituzione della scheda deteriorata, consegna all'elettore un'altra scheda prelevandola dalla scatola nella quale sono custodite le schede autenticate;
- prende nota, nella lista degli elettori della sezione, accanto al nome dell'elettore, che a questi è stata consegnata una seconda scheda;
- appone sulla scheda restituita, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda deteriorata", vi aggiunge la firma e la inserisce nella Busta n. 4 (R)/e;
- sostituisce subito la scheda consegnata con un'altra che viene prelevata dal pacco di quelle non autenticate e che viene autenticata mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione apposto dallo stesso presidente.

(Cfr. art. 63 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)⁹

⁸ Secondo la giurisprudenza amministrativa, e in particolare quella del Consiglio di Stato (Sez. V, 21 settembre 1996, n. 1149; 21 maggio 2010, n. 3210; 19 agosto 2015, n. 3949; 11 dicembre 2015, n. 5654), l'elettore, qualora ritenga che per mero errore materiale abbia sbagliato ad esprimere il proprio voto (ad esempio, per avere scritto la preferenza in uno spazio diverso da quello corrispondente al proprio candidato), può rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l'errore e apporre una indicazione chiara e valida del voto.

⁹ Si riporta il testo dell'art. 63 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati):

"Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

"Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata [con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché] col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda".

§ 74. Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto

Se l'elettore non restituisce la matita copiativa consegnatagli dal presidente per l'espressione del voto, il presidente prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. art 99, primo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 75. Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta

Nel corso delle operazioni di voto, in un momento anteriore o successivo alle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore già illustrate (annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale; annotazione del numero della tessera nel registro, riportando anche, a fianco del numero della tessera, il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo), possono verificarsi due distinti casi:

- 1) l'elettore rifiuta di ritirare la scheda. In tal caso, l'elettore non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all'atto delle operazioni del successivo paragrafo. Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti, qualora il seggio abbia già "registrato" l'elettore nella lista sezionale e/o nel registro per l'annotazione del numero di tessera, occorre provvedere, nei relativi riquadri e colonne di tali documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"). Inoltre, sulla tessera elettorale, il bollo della sezione non deve essere apposto (a meno che, ovviamente, non lo sia già stato). Va precisato che la scansione temporale delle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore da parte del presidente o degli scrutatori e di consegna materiale della scheda di votazione da parte del presidente non individua e stabilisce una rigida e giuridicamente vincolante successione di adempimenti ma detta prescrizioni di tipo organizzativo a scopo di accelerazione delle operazioni presso i seggi;
- 2) l'elettore, dopo avere ritirato la scheda, senza neppure entrare in cabina, la restituisce al presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda: l'elettore è conteggiato come votante, ma la scheda è annullata.

Può inoltre verificarsi che l'elettore chiedi che vengano verbalizzati i suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta o di altro contenuto. In tali evenienze,

Le parole tra parentesi quadra nel secondo comma dell'art. 63 devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, sulla quale doveva essere apposto un numero, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

il presidente del seggio, per non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, deve mettere a verbale, in maniera sintetica e veloce, le generalità dell'elettore e i suoi reclami o dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti scritti che l'elettore medesimo ritenesse di consegnare al seggio.

(Cfr. art. 54, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

CAPITOLO XVIII.

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 76. **Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere**

Gli elettori di un comune della regione ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto possono votare per le elezioni regionali se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio della stessa regione.

Per votare nella sezione ospedaliera, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati.

(Cfr. art. 12, secondo comma, legge n. 108/1968; artt. 42, terzo comma, e 43, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente di seggio al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

(Cfr. art. 10 D.P.R. n. 299/2000)

Per le sezioni ospedaliere, il sindaco del comune dove è ubicato il luogo di cura, oltre al restante materiale elettorale, deve consegnare anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nel seggio ospedaliero. Tuttavia, se dovesse presentarsi un elettore in possesso della tessera elettorale e della suddetta attestazione ma non compreso nel predetto elenco, il presidente deve comunque ammetterlo al voto, perché tale elenco è formato semplicemente per agevolare il lavoro del seggio. Solo nel caso in cui nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente, prima di ammettere l'elettore al voto, può accertare se l'elettore stesso è compreso nell'elenco di un'altra sezione.

La scheda da consegnare all'elettore non compreso nel predetto elenco, per il quale quindi non è stata autenticata alcuna scheda, deve essere prelevata da quelle già autenticate contenute nell'apposita scatola e deve immediatamente essere sostituita prelevandone un'altra dal pacco di quelle non autenticate e autenticandola mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione.

Gli elettori che votano nel seggio ospedaliero sono iscritti dal presidente, all'atto della votazione, nella lista sezionale.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate delle speciali liste (modelli n. 258/AR/A-L e n. 258/AR/M-Z).

Nella lista sezionale possono trovarsi già iscritti elettori facenti parte del personale di assistenza del luogo di cura che ne hanno fatto domanda al comune.

Il numero della tessera elettorale di ogni votante è annotato da uno scrutatore nel registro.

Per la raccolta del voto degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina provvede l'apposito seggio speciale.

(Cfr. art. 43, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. e, D.L. n. 161/1976)

§ 77. Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura

Come già detto, negli ospedali e altri luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto da un seggio “volante”, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Negli ospedali e altri luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto, invece, da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

Anche il voto degli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto che, a giudizio della direzione sanitaria, sono impossibilitati ad accedere alla cabina della sezione ospedaliera è raccolto da un seggio speciale direttamente al loro capezzale, adottando ogni accorgimento per garantire la libertà e segretezza del voto.

Gli elettori di un comune della regione che si trovano ricoverati possono votare per le elezioni regionali se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio della stessa regione. Alle operazioni dei seggi speciali e volanti possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione sanitaria e può interessare anche più luoghi di cura.

Il seggio speciale o volante deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in apposita busta [Busta os/1 (R)];
- l'elenco dei ricoverati ammessi al voto;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Le schede votate dagli elettori ricoverati, debitamente ripiegate, sono man mano inserite in un'altra busta [Busta os/2 (R)]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Se al seggio speciale o volante è stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di cura. Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei ricoverati ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni, rilasciate dal sindaco del comune di residenza ai ricoverati stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale o volante e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere.

Il presidente del seggio speciale o volante deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di cura nella lista elettorale aggiunta (modelli n. 258/AR/A-L e n. 258/AR/M-Z).

Se al seggio speciale o volante è assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, distinti verbali: modello n. 86/AR, per i seggi volanti; modello n. 87/AR, per i seggi speciali; modello n. 88/AR, per i seggi speciali incaricati della raccolta del voto al capezzale degli elettori che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliere.

Lo scrutatore annota, nel rispettivo registro, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati, il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di cura.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ricoverati nei luoghi di cura sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori ricoverati che hanno votato nel luogo di cura e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario (modello n. 85/AR), nell'apposito allegato (all.1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono conclusi.

(Cfr. art. 12, secondo comma, legge n. 108/1968; art. 44 T.U. n. 570/1960; art. 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. e, D.L. n. 161/1976)

CAPITOLO XIX.

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 78. **Votazione dei detenuti.**

I detenuti che non sono incorsi nella perdita della capacità elettorale hanno diritto di prendere parte alla votazione.

Essi, in quanto elettori di un comune della regione, possono votare per le elezioni regionali se il luogo di detenzione o custodia preventiva è ubicato nel territorio della stessa regione.

Per votare, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono reclusi. (Cfr. art. 8 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d, D.L. n. 161/1976)

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali di coloro che hanno votato nel luogo di detenzione.

(Cfr. art. 13 D.P.R. n. 299/2000)

§ 79. Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva

Come già detto, nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva il voto dei detenuti è raccolto da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

Alle operazioni del seggio speciale possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale stesso.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione del luogo di detenzione e può interessare anche più luoghi di detenzione.

Il seggio speciale deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori detenuti maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in apposita busta [Busta D/1 (R)];
- l'elenco dei detenuti ammessi al voto;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Le schede votate dagli elettori detenuti, debitamente ripiegate, sono man mano inserite in un'altra busta [Busta D/2 (R)]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Se al seggio speciale è stato assegnato più di un luogo di detenzione, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione e le attestazioni, rilasciate dai sindaci dei comuni di residenza ai detenuti

stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di detenzione nella lista elettorale aggiunta (modelli n. 259/AR/A-L e n. 259/AR/M-Z).

Se al seggio speciale è assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, distinti verbali (modello n. 89/AR).

Lo scrutatore annota, nel rispettivo registro, per la raccolta del voto degli elettori detenuti, il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di detenzione.

I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate dagli elettori detenuti sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato nel luogo di detenzione e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario (modello n. 85/AR), nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio) si deve dare atto che i compiti del seggio speciale si sono conclusi.

(Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. e, D.L. n. 161/1976)

CAPITOLO XX.

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 80. Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio

Gli elettori di un comune della regione "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione" possono chiedere al sindaco del proprio comune di votare per le elezioni regionali presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo. Per le elezioni regionali, le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo se l'elettore abita nel territorio della stessa regione.

Alla domanda l'elettore deve avere allegato idoneo certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale. Tale certificato, qualora sulla tessera elettorale dell'elettore non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, può anche attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. Solo in questo

caso, il certificato medico deve essere acquisito e allegato al verbale del seggio volante.

Agli elettori ammessi al voto domiciliare, il sindaco del comune di residenza rilascia apposita attestazione.

(Cfr. art. 1 D.L. n. 1/2006)

§ 81. Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente

Per le elezioni regionali, l'elettore, secondo dove abita, può votare nel territorio della propria sezione elettorale o nel territorio di altra sezione dello stesso comune o di un altro comune della regione.

I sindaci dei comuni, pertanto, formano un elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio, distinto per ogni sezione elettorale. In ogni elenco, per ogni elettore vengono indicati: nome e cognome; luogo e data di nascita; indirizzo dell'abitazione; eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi stessi, la mattina del sabato, giorno di insediamento del seggio, sono consegnati ai presidenti dei seggi che, a seconda dei casi, provvedono alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Insieme all'altro materiale elettorale, ai presidenti di seggio incaricati della raccolta del voto a domicilio deve essere consegnato anche un bollo di sezione in più.

§ 82. Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede

Nella seduta di costituzione dei seggi, alle ore 16 dello stesso giorno di sabato, i presidenti provvedono a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) sono aggiunti in calce alle liste stesse.

Pertanto, dal numero di schede da autenticare, si detrae il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b) e si aggiunge, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c).

§ 83. Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante o del seggio speciale

Come già detto, il voto a domicilio è raccolto da un seggio "volante", composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le

rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Il voto a domicilio di uno o più elettori può essere raccolto anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori medesimi.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente programmate con il comune. Il seggio speciale o volante deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata. Tali schede sono contenute in apposita busta [Busta Voto domiciliare/1 (R)];
- l'elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, ecc.).

Le schede votate dagli elettori presso il loro domicilio, debitamente ripiegate, sono man mano inserite in un'altra busta [Busta Voto domiciliare/2 (R)]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota del nome e cognome di ogni elettore che vota a domicilio nell'apposito verbale (modello n. 86-bis/AR Voto domiciliare).

In tale verbale, il presidente prende nota degli elettori che votano a domicilio con l'aiuto di un altro elettore, le cui generalità sono registrate nel medesimo verbale e sulla cui tessera è fatta apposita annotazione.

Sulla tessera dell'elettore, nell'apposito spazio, si deve certificare con il bollo di sezione e la data l'avvenuta espressione del voto.

Il numero della tessera dell'elettore e il comune che l'ha rilasciata sono annotati nel predetto verbale.

Le attestazioni rilasciate dai sindaci dei comuni di residenza agli elettori ammessi al voto domiciliare possono essere trattenute dagli elettori medesimi.

Il presidente del seggio deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute dell'elettore.

Inoltre, il presidente, gli altri componenti del seggio e gli stessi rappresentanti di lista che hanno chiesto di presenziare alla raccolta del voto a domicilio devono garantire il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore, nel rispetto delle medesime esigenze connesse alle sue condizioni di salute.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ammessi al voto domiciliare sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco e registrati a verbale che hanno effettivamente votato presso il loro domicilio.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario (modello n. 85/AR), nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono esauriti.

§ 84. Altri adempimenti al rientro del seggio volante o speciale nella sezione di appartenenza

Dopo che i componenti del seggio volante o di quello speciale hanno fatto rientro, con le schede votate e l'altro materiale elettorale, nella sezione di appartenenza, il presidente del seggio ordinario deve curare i seguenti adempimenti:

- a) se l'elettore che ha votato a domicilio è iscritto nella lista sezionale, uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo nell'apposita colonna della lista sezionale;
- b) se l'elettore che ha votato a domicilio NON è iscritto nella lista sezionale: uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo aggiunto in calce alla lista sezionale.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti dei seggi volanti o speciali, sono allegati alle liste sezionali per essere poi inseriti nell'apposito plico [Busta n. 2 (R)].

CAPITOLO XXI. CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 85. Operazioni di votazione sino alle ore 23 della domenica. - Sospensione della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del mattino del lunedì

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 23 del giorno di domenica. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (art. 51, secondo comma, del testo unico n. 570). Qualora, poi, si siano formate fuori dai locali del seggio lunghe «file» di elettori in attesa di poter votare, il presidente disporrà, se necessario, che sia la forza pubblica a regolare l'afflusso degli elettori presentatisi al seggio o sue pertinenze, allo scopo di garantire a tutti i suddetti elettori la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto. Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente sigilla l'urna contenente le schede votate e la scatola contenente le schede autenticate, richiude in un unico plico [Busta n. 1-bis (R)] tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, nonché il bollo della sezione e le matite utilizzate per l'espressione del voto,

apponendovi la propria firma e facendovi apporre quelle di almeno due scrutatori, degli elettori e dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

ATTENZIONE: La mancata sigillatura dell'urna e della scatola, la mancanza delle firme del presidente e di almeno due scrutatori sui sigilli che chiudono l'urna e la scatola e la mancata formazione del plico importano la nullità delle operazioni elettorali (art. 51, quarto comma, del testo unico n. 570).

Infine, il presidente rinvia la votazione alle ore 7 del mattino del giorno successivo, lunedì, e, dopo la firma del verbale, fa sfollare la sala e procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrare.

§85 bis Riapertura della votazione alle ore 7 del lunedì. - Chiusura della votazione alle ore 15 del lunedì.

Alle ore 7 del lunedì il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione (art. 52, primo comma, del testo unico n. 570).

Constatata l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture e agli accessi della sala nonché dei sigilli apposti all'urna contenente le schede votate e alla scatola contenente le schede autenticate e al plico sigillato contenente gli atti dell'ufficio [Busta n. 1.bis (R.)], il presidente apre il plico medesimo, la scatola contenente le schede autenticate e la fessura dell'urna contenente le schede votate e fa riprendere le operazioni di votazione. Le operazioni di votazione devono proseguire fino alle ore 15 dello stesso giorno di lunedì. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (art. 52, secondo comma, del testo unico n. 570). Quindi, il presidente dichiara chiusa la votazione.

§ 86. Sgombero del tavolo del seggio - Raccolta e custodia delle matite copiative

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente:

- chiude la fessura dell'urna che contiene le schede votate e la scatola con le schede autenticate;
- cura che sulle strisce di carta di chiusura dell'urna e della scatola vengano apposte il bollo e l'indicazione del numero della sezione, la propria firma e quella di almeno due scrutatori e degli elettori che lo chiedono;
- sgombra il tavolo del seggio dalle carte e dagli oggetti non più necessari;
- raccoglie le matite copiative e ne controlla il loro numero;
- ripone in un unico plico [Busta n. 7 (R)] tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione e le matite copiative ¹⁰.

¹⁰ Nel caso di concomitante svolgimento delle elezioni regionali con altre consultazioni di livello nazionale tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti le operazioni congiunte di votazione, le matite copiative, ecc., vanno riposti nel plico predisposto per la consultazione di livello maggiore.

Le operazioni elettorali sono nulle nei casi di:

- mancata chiusura dell'urna o della scatola con le schede autenticate;
- mancata apposizione della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulle strisce di chiusura dell'urna o della scatola con le schede autenticate;
- mancata formazione del plico con carte, atti e documenti riguardanti la votazione e matite copiative.

(Cfr. art. 51, commi secondo e quarto, T.U. n. 570/1960)

CAPITOLO XXII.

LE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DA COMPIERE PRIMA DELLO SCRUTINIO

§ 87. Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte

Il seggio deve determinare il numero complessivo di elettori che hanno votato per le elezioni regionali e tale numero deve essere anche distinto in elettori il cui cognome inizia con una lettera tra A ed L ed elettori il cui cognome inizia con una lettera tra M e Z. (Cfr. art. 53, primo comma, n. 2, T.U. n. 361/1957)

A tale scopo, il presidente accerta:

- 1) il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali che hanno votato. Nelle liste, accanto al nome di ciascuno dei predetti elettori, deve essere stata apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori; (Cfr. art. 49, terzo comma, T.U. n. 570/1960)
- 2) il numero degli elettori che hanno votato nella sezione presentando una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori della regione oppure presentando un'attestazione del sindaco di ammissione al voto¹¹. (Cfr. art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960; art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

Il presidente, con riferimento agli altri elettori che hanno votato nella sezione pur NON essendo iscritti nelle liste della sezione stessa, accerta altresì:

- 3) il numero degli elettori non deambulanti; (Cfr. art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)
- 4) il numero dei componenti del seggio, dei rappresentanti di lista e degli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; (Cfr. art. 12, primo comma, legge n. 108/1968; art. 40 T.U. n. 570/1960)

¹¹ Non devono essere compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare con attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 D.P.R. n. 299/2000) in quanto tali elettori sono già iscritti nella lista sezionale.

-
- 5) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)
 - 6) il numero dei naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco;
(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)
 - 7) il numero degli elettori ammessi e che hanno effettivamente votato a domicilio nell'ambito territoriale della sezione.
(Cfr. art. 1 decreto-legge n. 1/2006)

Degli elettori di cui al numero 2) si è presa nota nel verbale. Gli elettori di cui ai numeri 3) e 4) sono stati iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nel verbale. Gli elettori di cui ai numeri 5) e 6) sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta [modello n. 257/AR/A-L e n. 257/AR/M-Z]. Gli elettori di cui al numero 7) sono stati pure iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nell'apposito verbale (modello n. 86 bis/AR - Voto domiciliare).

Nelle seguenti sezioni, per l'accertamento del numero dei votanti, devono essere calcolati anche gli elettori che hanno votato per le elezioni regionali nel luogo di cura o di detenzione:

- nelle sezioni ospedaliere, presso le quali, inoltre, possono essere costituiti seggi speciali per la raccolta del voto al capezzale degli elettori impossibilitati a recarsi in cabina;
- nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- nelle sezioni, infine, alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista sezionale del seggio ospedaliero o nelle liste elettorali aggiunte dei seggi speciali o volanti.

(Cfr. art. 12, secondo comma, legge n. 108/1968; artt. 42, 43 e 44 T.U. n. 570/1960; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. e, D.L. n. 161/1976)

Nel numero dei votanti devono essere ricompresi:

- gli elettori che sono stati allontanati dalla cabina, riammessi o meno a votare dopo che hanno votato gli altri elettori;
- gli elettori che hanno riconsegnato la scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore;
- gli elettori che non hanno restituito la scheda;
- gli elettori che non hanno votato nella cabina.

§ 88. Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero di tessera

Dopo avere accertato, con le modalità illustrate nel paragrafo precedente, il numero complessivo degli elettori che hanno votato, dandone attestazione nel verbale del seggio, il presidente controlla che tale numero corrisponda a quello desumibile dalle annotazioni fatte nei registri dove sono stati riportati i numeri delle tessere elettorali dei votanti, sommando cioè le annotazioni fatte nel registro utilizzato presso il seggio e le annotazioni fatte nei registri eventualmente utilizzati dai seggi speciali o volanti.

In caso di contestuale svolgimento di più consultazioni, dagli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina dei registri stessi occorre verificare e detrarre, per ogni consultazione, il numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero di tessera, NON hanno votato per quella consultazione.

In particolare, il numero complessivo di votanti deve corrispondere a:

- a) totale delle tessere elettorali il cui numero è stato annotato nei registri;
- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera, hanno rifiutato la scheda, oppure hanno votato solo per altre consultazioni contestualmente in svolgimento;
- c) aumentato del numero delle seguenti categorie di elettori (in quanto privi della tessera o il cui numero di tessera è stato annotato direttamente nel verbale del seggio):
 - elettori che hanno votato esibendo una sentenza o un'attestazione del sindaco;
 - elettori, iscritti o non iscritti nella lista sezionale, il cui voto è stato raccolto a domicilio nell'ambito della sezione.

§ 89. Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione e i registri per l'annotazione del numero di tessera

Dopo avere accertato il numero dei votanti, il seggio procede alla formazione del plico contenente le liste degli elettori della sezione utilizzate per le operazioni di votazione [Busta n. 2 (R)].

Nel plico devono essere inserite:

- a) le liste degli elettori della sezione;
- b) le liste elettorali aggiunte (modelli n. 257/AR/A-L e n. 257/AR/M-Z) dove si è preso nota dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) che hanno votato nella sezione;
- c) le liste elettorali aggiunte (modelli n. 258 e n. 259/AR/A-L e n. 258 e n. 259/AR/M-Z) in cui sono stati iscritti gli elettori che hanno votato nei luoghi di ricovero o di detenzione (per le sezioni ospedaliere; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione; per le sezioni, infine, alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto);

- d) gli elenchi, predisposti dai comuni, con i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare nell'ambito territoriale della sezione.

Le liste elettorali di cui alle lettere a), b) e c) devono essere firmate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.

Il seggio procede altresì alla formazione di un altro plico [Busta n. 2-bis (R)] contenente i registri per l'annotazione del numero di tessera dei votanti, ivi compresi i registri eventualmente utilizzati per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura o reclusi in luoghi di detenzione.

Su tale plico appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti di lista che ne fanno richiesta.

La Busta n. 2-bis (R) viene quindi inserita nella predetta Busta n. 2 (R), sulla quale appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti di lista e gli elettori presenti che ne fanno richiesta.

Infine, l'anzidetta Busta n. 2 (R) viene sigillata e, per il tramite del Comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente all'altro plico contenente le schede avanzate a chiusura della votazione [Busta n. 3 (R)], verrà inviata al tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascerà ricevuta.

(Cfr. art. 53, primo comma, n. 2, T.U. n. 570/1960)

§ 90. Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio

Per consentire le successive operazioni di riscontro, il presidente deve accertare il numero complessivo delle schede che, nel corso delle operazioni di votazione, sono state autenticate in aggiunta a quelle autenticate il sabato pomeriggio subito dopo la costituzione del seggio.

Tale numero è dato dalla somma di:

- a) schede autenticate per gli elettori che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti;
- b) schede autenticate per gli elettori che hanno votato in luoghi di cura o detenzione dei quali non si era tenuto conto il sabato pomeriggio;
- c) schede autenticate in sostituzione di quelle consegnate agli elettori prima allontanati dalle cabine e poi riammessi a votare;
- d) schede autenticate in sostituzione di quelle deteriorate.

(Cfr. art. 53, primo comma, n. 3, T.U. n. 570/1960)

§ 91. Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione - Formazione e spedizione del plico contenente le schede avanzate (autenticate e non autenticate)

Il seggio deve controllare il numero delle schede di voto autenticate rimaste nell'apposita scatola in quanto non utilizzate per la votazione.

Tale numero deve corrispondere al numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli assegnati alla sezione medesima, perché ammessi a votare presso luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, che non hanno votato.

Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente di seggio deve indicarne i motivi nel verbale.

Dopo tale controllo, il seggio procede alla formazione della Busta n. 3 (R) nella quale devono essere inclusi i due distinti pacchetti contenenti, rispettivamente, l'uno, le schede autenticate non utilizzate per la votazione e, l'altro, le schede non autenticate.

Il predetto plico [Busta n. 3 (R)], per il tramite del Comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente al plico contenente le liste sezionali e i registri [Busta n. 2 (R)], viene inviato al tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascia ricevuta.

(Cfr. art. 53, primo comma, n. 3, T.U. n. 570/1960)

Le operazioni descritte precedentemente e nel presente paragrafo devono essere effettuate nell'ordine indicato e del compimento di ciascuna di esse si deve fare menzione nel verbale.

(Cfr. art. 53, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

Nel caso di svolgimento contemporaneo di più consultazioni, le operazioni di accertamento del numero dei votanti e le altre descritte nei paragrafi successivi devono essere svolte distintamente per ogni consultazione, prima di iniziare le operazioni di scrutinio.

PARTE QUARTA

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO XXIII.

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 92. **Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori**

Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio, il presidente:

- sorteggia il nome dello scrutatore, escludendo quello che svolge le funzioni di vice- presidente, che dovrà estrarre le schede, una alla volta, dall'urna;
- assegna a un secondo scrutatore il compito di registrare su uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio i voti di lista e i voti di preferenza man mano risultanti dallo spoglio delle schede;
- assegna al segretario del seggio il compito di registrare i voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- assegna al terzo scrutatore il compito di deporre le schede man mano scrutinate nella scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

(Cfr. art. 68, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

Pertanto, se, in generale, per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre componenti del seggio, tra i quali il presidente o il vicepresidente, durante le operazioni di scrutinio dovrebbero essere presenti almeno cinque componenti, cioè il presidente o il vicepresidente, il segretario e almeno tre scrutatori.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista e gli elettori della sezione.

(Cfr. art. 38, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone già indicate.

CAPITOLO XXIV.

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 93. **Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio.**

Le operazioni di scrutinio regolate dall'art. 20, primo comma, numero due della legge n. 108/1968, devono avere inizio non appena completate le operazioni illustrate nei paragrafi da 87 a 92 e devono essere proseguite senza interruzione ed ultimate

entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

(Cfr. art. 20, primo comma, numero 2, legge n. 108/1968; artt. 59, primo comma e 68 del T.U. n. 570/1960; art. 13, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132)

§ 94. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro i termini

Se per causa di forza maggiore le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali non possono essere completate entro i termini massimi, rispetto al loro inizio, ricordati nel paragrafo precedente, il presidente le deve sospendere.

Le operazioni di scrutinio saranno completate, utilizzando le stesse tabelle di scrutinio usate dai seggi, dall'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia. Per agevolare le operazioni di tale Ufficio, è raccomandabile registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

Prima di sospendere le operazioni del seggio, si deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- il presidente deve chiudere l'urna contenente le schede non ancora spogliate e la scatola nella quale sono state riposte le schede spogliate;
- sull'urna e sulla scatola devono essere apposti cartelli sui quali indicare il Comune, il numero della sezione elettorale, l'elezione di cui si tratta e le scritte: «Schede non spogliate» o «Schede già spogliate»;
- il presidente deve raccogliere in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni sospese;
- su tale plico devono essere trascritte le stesse indicazioni apposte sull'urna e sulla scatola (Comune, numero della sezione, elezione di cui si tratta e scritte: «Schede non spogliate» o «Schede già spogliate») e devono essere apposti altresì il bollo della sezione, la firma del presidente e di almeno due scrutatori, la firma dei rappresentanti di lista che lo richiedono;
- il presidente, infine, prima di chiudere il verbale, vi attesta i risultati delle operazioni di scrutinio fino a quel momento svolte.

Al termine delle operazioni del seggio, il presidente o, su sua delega scritta, due scrutatori curano il recapito del verbale delle operazioni del seggio, dell'urna, della scatola e del plico anzidetto all'Ufficio centrale circoscrizionale, per le sezioni elettorali ubicate nel comune dove ha sede tale Ufficio; oppure al presidente della 1ª sezione, che ne cura il successivo inoltro, nei comuni ripartiti in due o più sezioni che non sono sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

(Cfr. artt. 14 e 15, primo comma, legge n. 108/1968; art. 73, commi secondo e terzo, D.P.R. n. 361/1957)¹²

¹² Cons. Stato, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001.

CAPITOLO XXV. SALVAGUARDIA DELLA VALIDITA' DEL VOTO

§ 95. **Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto**

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "*favor voti*").

Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto).

(Cfr. art. 69 T.U. n. 570/1960)

La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto.¹³

¹³ Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi soprattutto in tema di elezioni comunali, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:

-mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004; n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001; n. 5609 del 18-10-2000);

-il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);

-il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, per errore o per resipiscenza; tale voto va, quindi, ritenuto valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001);

-l'allungamento verso il basso dell'ultima vocale del nominativo del candidato per il quale viene espressa la preferenza (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);

-tre "ics" apposte sul nome prestampato del candidato a sindaco (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);

-la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio destinato all'indicazione della preferenza. Tale trascrizione, pure in mancanza di crocesegno sul simbolo, è da interpretarsi come conferma, benché superflua, del voto espresso per l'elezione del sindaco (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005) anche, eventualmente in considerazione delle condizioni socio-culturali della collettività chiamata ad esprimere il voto (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);

-l'erronea indicazione, nello spazio delle preferenze, nel riquadro del contrassegno di lista votato, di un cognome non riconducibile ad alcun candidato alle elezioni comunali, bensì riconducibile a un candidato alle contestuali elezioni provinciali, potendo costituire la circostanza frutto di un'involontaria confusione (Sez. V, n. 459 del 3-2-2006);

-la preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto modalità di espressione della preferenza che può esse- re

usata da qualunque elettore (*Sez. V, n. 198 del 23-1-2007*). Il voto è valido, naturalmente, sempre che si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;

-l'indicazione del titolo professionale del candidato (*Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001*). Tuttavia, costituisce segno di riconoscimento l'abbreviazione "geo" posta davanti al cognome del candidato sindaco, apparendo decisivo il fatto che l'abbreviazione più comune per designare la figura del geometra consiste nell'espressione geom." (*Sez. V, n. 3861 del 10-7-2000*);

-l'errore grafico consistente nello scrivere il cognome del candidato sostituendo alla "v" una "p" (nel caso in questione: "Papese" al posto di "Pavese"). Tale errore va valutato tenendo conto delle connotazioni socio-culturali della collettività chiamata alle urne (*Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005*).

La giurisprudenza ha altresì affermato che:

-non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (*Sez. V, n. 400 del 9-9-1947; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987*);

-è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (*Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 157 del 1-7-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987*);

-non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (*Sez. V, n. 289 del 30-4-1960*);

è valida la scheda che, oltre al voto di lista e ai voti di preferenza, -rechi le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato (*sez. V, n. 615 del 29-8-1972*);

-il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato; la scheda è valida (*Sez. V, n. 239 del 12-6-1981*);

-è valido il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato (*Sez. V, n. 862 del 27-12-1988*);

-è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista abbaso (*Sez. VI, n. 157 del 10-3-1989*);

-la deformazione del cognome o del nome di un candidato, o anche l'incertezza nella relativa indicazione, si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con un'inesatta memoria del nome mentre non dimostrano in maniera inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto (*Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474*).

-è valida la scheda nella quale il voto è stato espresso con un segno grafico apposto in direzione e in prossimità del simbolo della lista, cui è stata aggiunta la preferenza per il candidato consigliere indicato come "Saco 68". Il cognome del candidato, infatti, è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco. La parziale erronea trascrizione del cognome ("Saco" anziché "Sacco") non giustifica, pur in presenza di un candidato di un'altra lista avente lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Non vi è inoltre riconoscibilità del voto, in quanto risulta plausibile che l'imprecisione in cui è incorso l'elettore sia frutto di un errore mnemonico o di altra natura. Non necessariamente il voto di preferenza riflette la capacità di trascrivere perfettamente il nome del candidato prescelto, non potendosi quindi escludere che la scarsa scolarizzazione induca a scrivere il cognome con una sola consonante, anziché con due (*Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665*).

-è valida la scheda recante due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per consentire il riconoscimento dell'elettore. Non è irragionevole ritenere, nella specie, che si tratti di segni riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, la cui mano ha fatto toccare per due volte con la matita in punti non distanti la scheda elettorale (*Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665*).

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore;
- erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l'agevole identificazione;
- le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti.

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione¹⁴¹⁵¹⁶.

¹⁴ Sempre secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi prevalentemente in tema di elezioni comunali, costituiscono segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato, quali ad esempio:

-il motto "sei forte", riferito al candidato per cui si esprime la preferenza (*Sez. V, n. 374 del 4-2-2004*);

-la frase "candidato alla carica di consigliere" apposta dall'elettore prima del nome e cognome del candidato scelto, non trovando tale locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria, tale da consentire la individuazione dell'elettore (*Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001*);

-le parole "SI" od "oK" scritte sul rigo della preferenza, trattandosi di ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale (*Sez. V, n. 4933 del 21-9-2005*).

Inoltre, per la stessa giurisprudenza:

-è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (*Sez. V, n. 400 del 9-9-1947*);

-il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (*Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985*);

Infine, la giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato ritiene che sia nullo il voto che contenga l'espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto (*Sez. V, n. 5742 del 2-9-2004; n. 374 del 4-2-2004; n. 2291 del 12-4-2001*), salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell'elettore dovuto a ignoranza (*Sez. V, n. 109 del 18-1-2006*).

Peraltro, in occasione di elezioni regionali, in sede di decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale su contestazioni avverso le operazioni di scrutinio degli uffici elettorali di sezione, sono state ritenute valide le schede e sono stati pertanto assegnati i relativi voti espressi nei casi in cui a fianco del contrassegno della lista votata sia stata apposta l'indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento, in quanto la scelta della lista risultava univoca e la predetta dicitura si è ritenuto che non costituisse segno di riconoscimento (*Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma, decisione del 28 marzo 2013*).

15 In alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato, riferite soprattutto a elezioni comunali, il riconoscimento o meno della univocità del voto ha comportato l'attribuzione o la dichiarazione di nullità del voto stesso:

voto espresso indicando prenomi di persone non candidate o presenti in altra lista. Il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate, o presenti in altra lista, va annullato quando, essendovi più candidati con lo stesso cognome, non può evincersi in maniera sicura la volontà dell'elettore (Sez. V, n. 3459 del 28-5-2004);

scheda, senza croceseegno sul contrassegno di lista, recante preferenza per un candidato consigliere espressa non nel riquadro della lista di appartenenza ma nel riquadro di diversa lista. La scheda è nulla. Qualora l'elettore si sia limitato a scrivere il cognome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, sia pure appartenente alla medesima coalizione, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo la preferenza al contrassegno di lista e la scheda va considerata nulla perché intrinsecamente contraddittoria. Non è infatti possibile considerare il voto attribuito al candidato perché apposto nella riga stampata sotto una lista diversa da quella per cui si è presentato né è possibile attribuire il voto alla lista per la quale il candidato si era presentato essendo stata comunque indicata una lista diversa (Sez. V, n. 5913 del 21-11-2007);

-scheda recante preferenza per due sindaci. È nulla la scheda recante preferenza per due sindaci. Nel sistema elettorale comunale, infatti, il voto è valido solo se esprime, direttamente od indirettamente, la preferenza per un candidato sindaco. Né potrebbe essere annullato il solo voto relativo al sindaco, posto che non è con sentito votare una lista, senza scegliere il sindaco collegato, od un altro candidato sindaco (Sez.V, n. 6052 del 3-12-2001);

voto espresso indicando prenomi erronei. L'erronea indicazione del nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome, non giustifica, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Per quanto riguarda la riconoscibilità del voto, è plausibile che l'imprecisione sia frutto di un errore mnemonico, non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001).

Si riportano infine, sempre in tema di univocità o meno del voto espresso, le seguenti altre massime di pronunce dello stesso Consiglio di Stato:

è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (Sez. V, n. 539 del 22-4-1954);

-è invalida la scheda che reca, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto di preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra contemporanea elezione (Sez. V, n. 271 del 19-1981).

16 Con riferimento a determinate altre specifiche fattispecie in materia di elezioni comunali, il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi dettando principi utili ai fini del riconoscimento di validità della scheda e del voto e dell'attribuzione del voto medesimo:

scheda recante voto sul contrassegno di una lista e una preferenza per candidati della stessa lista, nonché un segno di voto sul contrassegno di altra lista. In tale caso il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato, in applicazione del principio emergente dall'art. 57, penultimo comma, del D.P.R.

n. 570/1960. Tale principio, originariamente dettato per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, appare applicabile anche al sistema di votazione nei comuni con popolazione inferiore al detto limite (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001; Sez. V, n. 6685 del 14-11-2006);

scheda in cui l'elettore indica, oltre al candidato sindaco prescelto e al suo contrassegno (ed eventualmente a preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco), anche una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Il voto con cui l'elettore indica senza dubbio il candidato sindaco prescelto e il di lui contrassegno – come quello con cui esprime la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco - è valido perché inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce anche nel caso in cui l'elettore esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata.

Viceversa, il voto a quest'ultimo è nullo, per l'evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto (Sez. V, n. 1520 del 15-3-2001);

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

Inoltre, nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni e, quindi, di consegna all'elettore di più schede di voto, può succedere che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante: quest'ultima scheda, tuttavia, se la volontà dell'elettore è univoca e la scheda stessa non è da dichiarare nulla per altri motivi, deve essere ritenuta valida.

CAPITOLO XXVI. LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 96. **Inizio dello scrutinio.**

Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, dovrà rimuovere dal suo bloccaggio l'urna contenente le schede votate e, senza aprirla, dovrà agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi.

Dopo di ciò, il Presidente fisserà nuovamente l'urna al tavolo e, apertala, procederà alle operazioni di spoglio.

§ 97. **Sistema elettorale**

Per fare bene intendere il procedimento da seguire nello scrutinio, sarà opportuno premettere alcune spiegazioni sul sistema elettorale.

L'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta è disciplinata dalla legge regionale n.4/2009 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, dalla legge n. 108/1968 e dalla legge n. 43/1995. Secondo quest'ultima normativa, il Presidente della Giunta e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto. È proclamato eletto il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale; i componenti del Consiglio sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza alla coalizione vincente con una diversa graduazione. In sostanza, il nuovo modello elettorale prevede, in prima istanza, una distribuzione proporzionale a

- scheda senza croce sul simbolo di lista, recante l'indicazione, nella casella a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome del candidato consigliere, che corrisponde sia ad un candidato della lista n. 1 sia ad un candidato della lista n. 2. Il voto è validamente espresso, in quanto le incertezze che potrebbero derivare dalla presenza in altre liste di candidati aventi lo stesso cognome sono superate, sul piano formale, dal disposto dell'art. 57, quinto comma, D.P.R. n. 570/1960; sul piano logico, dalla circostanza che il cognome del candidato è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco sia dal proprio simbolo sia dal nominativo del candidato alla carica di sindaco (Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001).

livello regionale dei seggi tra tutte le liste che hanno superato le soglie di sbarramento previste.

Se le liste collegate al Presidente eletto hanno ottenuto meno del 60 per cento dei seggi (30 seggi), il meccanismo prevede che ad esse siano assegnati tanti seggi in più quanti ne occorrono appunto a raggiungere la soglia prevista del 60 per cento. Pertanto, il premio di maggioranza è previsto come variabile, in quanto la sua entità è strettamente commisurata al risultato raggiunto, autonomamente, nella competizione proporzionale, dalle liste collegate al Presidente eletto. D' altra parte, il premio è eventuale, in quanto possono crearsi condizioni tali da non prevedere l'assegnazione di alcun seggio aggiuntivo, qualora le liste collegate al Presidente eletto abbiano già raggiunto o superato il 60 per cento dei seggi in palio.

Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste e la proclamazione degli eletti sono disciplinate dall'art. 7 della legge regionale n. 4/2009 e ss.mm.ii. Gli Uffici elettorali di sezione debbono solamente raccogliere e registrare gli elementi che dovranno poi servire di base a detti calcoli e cioè: voti delle liste provinciali, i voti dei candidati alla carica di Presidente e i voti di preferenza per i candidati delle liste provinciali.

§ 98. Vari modi per esprimere il voto.

Come già illustrato, la legge regionale n. 4/2009 e la legge n. 43/1995 hanno espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto, modalità che, pertanto, si intendono qui integralmente richiamate.

Nonostante la puntualità della previsione legislativa e delle corrispondenti istruzioni ministeriali, peraltro, è stato dato di rilevare già con la previgente normativa che non sempre le modalità di voto vengono puntualmente osservate dagli elettori.

Ciò ha comportato, da parte dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, l'adozione di criteri spesso disomogenei o difformi per dichiarare la validità o meno dei voti contenuti nelle schede votate; tale circostanza ha dato luogo ad un rilevante contenzioso elettorale.

Allo scopo di evitare o, comunque, di attenuare il fenomeno — nell'impossibilità di individuare dettagliatamente e con completezza tutte le possibili e diverse modalità di espressione del voto che possono comportare o meno la nullità dello stesso — si è ritenuto opportuno allegare alla presente pubblicazione talune esemplificazioni, che possono servire da guida nella valutazione sulla validità dei voti espressi (allegato A).

§ 99. Spoglio e registrazione dei voti.

Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli componenti del seggio, il Presidente — come già ricordato nel paragrafo § 96 — apre l'urna contenente le schede votate, dopo averla agitata affinché le schede stesse possano opportunamente mescolarsi e procede alle operazioni di spoglio.

Date le particolari caratteristiche tecniche del sistema elettorale, si richiede la massima diligenza e precisione nell'adempimento del compito relativo alla registrazione dei voti.

Per tale procedimento si osservano le norme dell'art. 68 del T.U. 570/1960 e ss.mm.ii. e dell'articolo 4 della legge regionale n. 4/2009.

Pertanto, lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al Presidente.

Il Presidente, ove risulti votato il contrassegno di una lista provinciale ne dà lettura ad alta voce, precisando altresì, se occorre, il numero progressivo della lista stessa; se la scheda contiene voti di preferenza, il Presidente legge il cognome del candidato al quale la preferenza è attribuita.

Laddove risulti votato un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tanto nel caso che quest'ultimo sia collegato alla predetta lista provinciale quanto nel caso che non lo sia (cd. voto disgiunto), il Presidente dà lettura ad alta voce del nominativo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Laddove, invece, non risulti segno di votazione su alcun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, il Presidente attribuisce il voto al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta, leggendone il nominativo.

Si ricorda, infatti, che qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente collegato.

Diversamente, laddove il voto sia espresso esclusivamente sul nominativo di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, il Presidente ne dà lettura e tale manifestazione di voto - come già ricordato - non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.

Il Presidente passa quindi la scheda così spogliata allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio (modello n. 260/AR, voti alle liste provinciali e modello 260/1-AR, candidati presidenti), del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascuna lista provinciale e da ciascun candidato della lista provinciale stessa in base alle preferenze riportate nonché da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Il segretario, inoltre, proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista provinciale e i voti di preferenza di ciascun candidato, nonché i voti riportati da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Proclamati ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista provinciale e i voti di preferenza di ciascun candidato nonché i voti riportati da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non utilizzate, curando di tenere ben distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che invece contengono espressioni preferenziali.

Solo quando la scheda scrutinata è stata riposta nella predetta scatola, è consentito estrarre dall'urna un'altra scheda da scrutinare. Si rammenta, infatti, che l'art. 68, terzo comma, del testo unico n. 570/1960 stabilisce espressamente che "è vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto".

La vigente normativa, pertanto, non consente l'estrazione contemporanea dall'urna di più schede ed un provvisorio accantonamento di uno o più gruppi di esse per un successivo spoglio.

La violazione delle anzidette prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi (art. 96, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Si richiama quindi la particolare attenzione dei presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in special modo sull'ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.

§ 100. Casi di nullità. - Schede bianche.

Prima di passare ad esaminare i vari casi di nullità, si richiama nuovamente l'attenzione sulla norma dell'art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960, la quale stabilisce che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniquale volta se ne può desumere la volontà effettiva dell'elettore e sulle istruzioni già impartite in relazione al principio di salvaguardia della validità del voto e agli altri principi da tenere presenti nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio nonché le esemplificazioni riportate nell'allegato A.

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi, in base al disposto degli artt. 54, 57 e 69, secondo comma, del testo unico n. 570/1960, tre diverse specie di nullità, di cui una totale e due parziali:

- 1) schede nulle;
- 2) schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma voti validi per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- 3) schede contenenti voti di preferenza nulli.

1) Schede nulle. — Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

- a) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista o candidato, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenti, però, scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista o candidato, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - non sia però conforme al modello di cui al decreto del Presidente

della Giunta regionale n. 326 dell'11/12/2009 e alle allegate tabelle A e B, oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 570/1960;

- c) quando la volontà dell'elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza di identificare la lista o il candidato prescelto.

Si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato distinti segni su due o più nominativi di candidati alla carica di Presidente.

LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ DELLA SCHEDA E QUINDI ANCHE DEL VOTO PER LA LISTA PROVINCIALE E DEL VOTO DI PREFERENZA EVENTUALMENTE ESPRESSI.

- 2) **Schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma voti validi per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale** - Ricorre tale ipotesi di nullità parziale quando la volontà dell'elettore, pur risultando univoca ai fini della validità o attribuibilità del voto al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, non si è manifestata in modo univoco per la lista provinciale e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza eventualmente espresso, di identificare la lista provinciale prescelta.
- 3) **Schede contenenti voti di preferenza nulli.** — I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall'art. 57 del T.U. n.570/1960, al quale si fa integrale riferimento; alle fattispecie ivi disciplinate **si aggiunge quanto previsto dall'art. 4, comma 3, secondo periodo della legge regionale n. 4/2009: nel caso in cui l'elettore esprima due voti di preferenza, la seconda preferenza deve essere annullata se è espressa a favore di un candidato che appartiene allo stesso sesso del candidato indicato come prima preferenza.**

Si tenga, in questa sede, presente la norma, basata sui principi generali del sistema proporzionale col metodo delle liste concorrenti, secondo la quale le fattispecie di nullità della scheda, di cui al punto 1), o di nullità del voto alla lista provinciale, di cui al punto 2), determinano, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza eventualmente espressi nella scheda stessa.

Invece, la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi non importano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto alla lista provinciale oltre che al candidato alla carica di Presidente.

Pare opportuno precisare che, essendo stata soppressa la facoltà di esprimere il voto di preferenza a mezzo di numeri e dovendo ora gli elettori esprimere tale voto

esclusivamente scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio sancito dall'art. 69 del T.U. 570/1960, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qual volta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che debba essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.

Si tenga sempre conto, con riferimento a tutte le descritte fattispecie di nullità totale o parziale, che i segni che possono invalidare la scheda o le espressioni di voto in essa contenuti sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portano alcuna espressione di suffragio, né segni o traccia di scrittura.

Sebbene la legge nulla disponga al riguardo, si ritiene opportuno, analogamente a quanto stabilito per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che le schede vengano, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione (art. 68, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Del numero delle schede bianche e delle schede nulle, dei voti di lista o di preferenza dichiarati nulli nonché dei voti dei candidati alla carica di Presidente dichiarati nulli deve essere presa nota nel verbale.

Le schede bianche, le schede nulle e i voti di lista o di preferenza nulli vanno registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

Le schede bianche e le schede nulle debbono essere di volta in volta vidimate da almeno due componenti l'Ufficio ed incluse nella Busta n. 4 R/D per essere allegate al verbale.

Le schede contenenti voti dichiarati nulli per le liste provinciali ma validi per i candidati alla carica di Presidente, nonché le schede contenenti voti di preferenza nulli, dopo essere di volta in volta parimenti vidimate da almeno due componenti l'Ufficio, vanno incluse nella Busta n. 5 (R) per essere allegate al verbale.

§ 101. Voti contestati.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto di lista sia relativamente ai voti di preferenza.

Al riguardo occorre far presente che, tenuto conto del principio sancito dall'art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960, secondo il quale la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la effettiva volontà dell'elettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono state ben delimitate dal predetto articolo, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il Presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 54, primo comma, del T.U. 570/1960); è rimesso, quindi, alla capacità e alla sagacia del Presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti o

contestazioni, per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non per lui vincolante.

Nel verbale deve essere indicato il numero totale delle schede contestate non attribuite, che costituirà la sommatoria del numero delle schede contenenti voti ai candidati alla carica di Presidente contestati e non attribuiti e il numero delle schede contenenti voti alle liste provinciali contestati che non sono comunque attribuiti ai candidati alla carica di Presidente.

Inoltre, per ogni scheda contestata, sia che venga assegnata, sia che non venga assegnata, devono essere indicati i candidati alla carica di Presidente e/o le liste provinciali il cui voto è stato contestato nonché le preferenze contestate, i motivi della contestazione e le decisioni prese.

Le decisioni del Presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio, in quanto i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'Ufficio centrale circoscrizionale che decide, ai fini della ripartizione dei seggi tra le liste e della proclamazione degli eletti, sulla assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti di lista e/o di preferenza contestati, immediatamente vidimate dal Presidente e da almeno due componenti l'Ufficio, devono essere inserite, unite da apposita fascetta, nella Busta n. 4 (R.)/B, quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, e nella Busta n. 4 (R.)/C, quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, per essere poi allegate al verbale.

§ 102. Operazioni di controllo dello spoglio.

Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia rimasta più alcuna scheda da estrarre, il Presidente toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta. Quindi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, le schede nulle e le schede bianche e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il Presidente accerta, a norma dell'art. 68, sesto comma, del T.U. n. 570/1960, se il numero delle schede spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato. Nel caso di mancata corrispondenza, il Presidente deve indicarne i motivi nel verbale.

§ 103. Risultato dello scrutinio.

Al termine delle operazioni di controllo descritte nei paragrafi precedenti, il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale (art. 70, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

§ 104. Chiusura del verbale. - Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio.

Terminate le operazioni relative allo scrutinio per la elezione del Consiglio regionale di cui ai paragrafi precedenti, il Presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli Uffici competenti, degli atti e dei documenti della votazione e dello scrutinio.

1. Pertanto, include:
 - a) nella Busta n. 4 (R.)/B le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative;
 - b) nella Busta n. 4 (R.)/C le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le carte relative;
2. riunisce le anzidette Buste n. 4 (R.)/B e n. 4 (R.)/C nella Busta 4 (R.)/A con una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione per l'elezione del Consiglio regionale;
3. include nella Busta n. 4 (R.)/D le schede bianche e le schede nulle;
4. raccoglie nella Busta n. 4 (R.)/E le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto. La Busta n. 4 (R.)/A, confezionata come descritto al n. 2 del presente paragrafo, e le Buste n. 4 (R.)/D e n. 4 (R.)/E vengono incluse nella Busta n. 4 (R.) destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati.
5. chiude tutte le schede valide della sezione, previo conteggio del numero complessivo di esse, e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) nella Busta n. 5 (R.). Sono incluse tra le anzidette schede sia quelle valide per i candidati alla carica di Presidente ma contenenti voti nulli per la lista provinciale, sia quelle valide anche per la lista provinciale ma contenenti voti di preferenza nulli, tenendo distinti tra loro tali gruppi di schede con apposite fascette.

Su tale busta vengono apposti l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo della sezione, le firme del Presidente, di almeno due scrutatori, dei rappresentanti delle liste dei candidati e degli elettori presenti che ne facciano richiesta. Il plico viene messo da parte per essere inviato, insieme con il plico contenente il verbale delle operazioni della sezione, all'Ufficio centrale circoscrizionale.

La consegna del plico contenente il verbale [(Busta n. 4 (R.))] e del plico con le schede valide della sezione [Busta n. 5 (R.)] dovrà essere effettuata dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori all'Ufficio centrale circoscrizionale oppure, nei Comuni con più di una sezione che non siano sede di detto Ufficio, all'Ufficio della 1ª sezione che provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 14 della legge n. 108/1968).

L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico [Busta n. 6(R.)] viene subito depositato nella segreteria del Comune.

Nel caso in cui presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate nell'allegato n. 1 al Verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, Modello n. 85-AR (votazione degli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti nei luoghi di detenzione o degli elettori ammessi al voto domiciliare), il Presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste, dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata l'allegato stesso, che potrà, pertanto, essere definitivamente reso inutilizzabile e accantonato.

CAPITOLO XXVII. RICONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE

§ 105. **Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale**

Il presidente del seggio, non appena completate tutte le operazioni di competenza dell'ufficio, deve infine curare la riconsegna del materiale elettorale al rappresentante del comune o al rappresentante della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione.

§ 106. **Confezione del plico con il materiale da restituire**

A cura del presidente e del segretario del seggio devono essere riposti nella Busta n. 7 (R):

- il contenitore con il bollo della sezione (togliendo la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, per evitare che l'inchiostro si versi);
- l'eventuale secondo bollo consegnato al seggio nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione o abitino elettori ammessi al voto domiciliare;
- le matite copiative rimaste;
- le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati;
- una copia del verbale di riconsegna al comune del materiale del seggio [modello n. 245- AR/9 (R)].

La Busta n. 7 (R.), sulla quale appongono la firma il presidente e il segretario, viene chiusa alla presenza del rappresentante del comune o, in sua assenza, del rappresentante della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e consegnata al rappresentante stesso che la porterà alla segreteria del comune.

RIEPILOGO PLICHI DA CONFEZIONARE

PLICHI DA CONFEZIONARE IL SABATO SERA DOPO L'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO E LA DOMENICA SERA DOPO LA SOSPENSIONE DELLA VOTAZIONE

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
Busta n. 1 (R)	1) Timbro della sezione 2) Matite copiative 3) Atti, stampati e oggetti di cancelleria occorrenti per le operazioni del seggio elettorale	Ufficio elettorale di sezione (da usare la sera del sabato)
Busta n. 1-bis (R)	1) Timbro della sezione 2) Matite copiative 3) Atti, stampati e oggetti di cancelleria occorrenti per le operazioni del seggio elettorale	Ufficio elettorale di sezione (da usare la sera della domenica)

PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI ACCERTAMENTO DEI VOTANTI PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
Busta n. 2 (R)	1) Liste degli elettori della sezione 2) Liste elettorali aggiunte (modelli n. 257/AR/A-L e n. 257/AR/M-Z) dove si è preso nota dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) che hanno votato nella sezione 3) Liste elettorali aggiunte (modelli n. 258 e n. 259/AR/A-L e n. 258 e n. 259/AR/ M-Z) in cui sono stati iscritti gli elettori che hanno votato nei luoghi di ricovero o di detenzione (per le sezioni ospedaliere; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione; per le sezioni, infine, alle quali sono	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
	assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto) 4) Elenchi, predisposti dai comuni, con i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare nell'ambito territoriale della sezione 5) Busta n. 2-bis (R)	
Busta n. 2-bis (R)	Registri per l'annotazione del numero di tessera dei votanti, compresi i registri eventualmente utilizzati per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura o reclusi in luoghi di detenzione	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune
Busta n. 3 (R)	1) Schede autenticate non utilizzate per la votazione 2) Schede avanzate non autenticate	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune

PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
Busta n. 4 (R)	1) Primo esemplare del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e atti allegati (estratto del verbale di nomina degli scrutatori, atti di designazione dei rappresentanti di lista, certificati medici esibiti dagli elettori che hanno votato con l'assistenza di un accompagnatore, attestazioni mediche esibite dagli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione priva di barriere architettoniche) 2) Busta n. 4 (R)/A 3) Busta n. 4 (R)/D 4) Busta n. 4 (R)/E	Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale competente oppure, nei Comuni con più di una sezione che non siano sede di detto Ufficio, Ufficio della 1ª sezione che provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale
Busta n. 4 (R)/A	1) Copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) 2) Busta n. 4 (R)/B 3) Busta n. 4 (R)/C	Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale competente oppure, nei Comuni con più

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
	4) Carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione	di una sezione che non siano sede di detto Ufficio, Ufficio della 1 ^a sezione che provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale
Busta n. 4 (R)/B	Schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati e carte relative	Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale competente oppure, nei Comuni con più di una sezione che non siano sede di detto Ufficio, Ufficio della 1 ^a sezione che provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale
Busta n. 4 (R)/C	Schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati e carte relative	Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale competente oppure, nei Comuni con più di una sezione che non siano sede di detto Ufficio, Ufficio della 1 ^a sezione che provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale
Busta n. 4 (R)/D	1) Schede bianche 2) Schede nulle	Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale competente oppure, nei Comuni con più di una sezione che non siano sede di detto Ufficio, Ufficio della 1 ^a sezione che provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale
Busta n. 4 (R)/E	1) Schede deteriorate 2) Schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore 3) Schede ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto	Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale competente oppure, nei Comuni con più di una sezione che non

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
	4) Schede ritirate ad elettori perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto	siano sede di detto Ufficio, Ufficio della 1a sezione che provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale
Busta n. 5 (R)	1) Schede valide della sezione, incluse sia quelle valide per i candidati alla carica di Presidente ma contenenti voti nulli per la lista provinciale, sia quelle valide anche per la lista provinciale ma contenenti voti di preferenza nulli, tenendo distinti tra loro tali gruppi di schede con apposite fascette 2) Copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero)	Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale competente oppure, nei Comuni con più di una sezione che non siano sede di detto Ufficio, Ufficio della 1a sezione che provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale
Busta n. 6 (R)	Secondo esemplare del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione	Segreteria del Comune
Busta n. 7 (R)	1) Timbro della sezione 2) Eventuale secondo timbro consegnato al seggio nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione o abitino elettori ammessi al voto domiciliare 3) Matite copiative 4) Pubblicazioni, stampati e oggetti di cancelleria avanzati 5) Copia del verbale di riconsegna al comune del materiale del seggio	Rappresentante del Comune

ALLEGATO A

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE

ESEMPLIFICAZIONI DEL VOTO

Espressione di voto nr.1

1 2 1 2	1 2 1 2
2 3 4 1 2 1 2 1 2	1 2 1 2

Il voto va alla lista e al candidato alla presidenza **TIZIO**
(art. 4 L.R. n. 4/2009)

Espressione di voto nr.2

1 2 1 2	1 2 1 2
2 3 4 1 2 1 2 1 2	1 2 1 2

- **Sempronio** è candidato della Lista n.1
- Il voto va alla lista n.1, a **Sempronio** e al candidato **CAIO**
(art. 4, comma 2, secondo periodo della L.R. n. 4/2009)

Espressione di voto nr.3

1 Sempronio 2	TIZIO
2 2	
3 2	CAIO
4 2	

- Sempronio è candidato della lista n. 1.
- Il voto va alla lista n. 1, a **Sempronio** e al candidato alla presidenza **TIZIO** (art. 4, comma 2, primo periodo della L.R. n. 4/2009).

Espressione di voto nr.4

1 2	TIZIO
2 2	
3 2	CXIO
4 2	

Il voto va al candidato alla presidenza **CAIO**
(art. 2, comma 1, nono periodo della Legge n. 43/1995)

Espressione di voto nr.5

1 1 _____ 2 _____	TIZIO
2 1 _____ 2 _____	CAIO
3 1 _____ 2 _____	
4 1 _____ 2 _____	

- Il voto va al candidato alla presidenza CAIO
- Nullo il voto per le liste 2,3 e 4

(art. 1, ultimo comma della Legge n. 108/1968 e art. 69, primo comma, del D.P.R 16 maggio 1960, n.570)

Espressione di voto nr.6

1 1..... 2.....	TIZIO
✗ 1..... 2.....	
✗ 1..... 2.....	CAIO
✗ 1..... 2.....	

Nulla il voto per le liste provinciali 2, 3, 4, perché l'elettore si è espresso in modo non univoco ed è impossibile identificare la lista provinciale prescelta. Il voto è invece valido per il candidato Presidente **CAIO, collegato** alle predette liste provinciali.

(art. 1, ultimo comma, Legge n. 108/1968, art. 69, primo comma, D.P.R. n. 570/60)

Espressione di voto nr.7

1 1 _____ 2 _____	TIZIO
⊗ 1 _____ 2 _____ ⊗ 1 _____ 2 _____ ⊗ 1 _____ 2 _____	CAIO

- Nullo il voto per le liste provinciali 2,3, e 4
- Valido il voto al candidato alla presidenza CAIO (art.4, comma 4 della L.R. 4/2009).

Espressione di voto nr.8

1 1 _____ 2 _____	TIZIO
1 2 Sempronio _____ _____	CAIO
1 2 _____	
1 2 _____	

Sempronio è candidato alla Lista n.2.

Il voto va alla lista n.2, a Sempronio, e al candidato alla Presidenza CAIO

(art. 1, ultimo comma, Legge n. 108/1968, art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n. 570/1960 e art. 2, comma 1, ultimo periodo, della Legge n.43/1995)

Espressione di voto nr.9

1	TIXIO
X	
3	CXIO
4	

Il voto è nullo perché la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco in ordine ai candidati alla presidenza, e in quanto il voto per la lista circoscrizionale non può avere valenza a sé stante
(art. 2, comma 1, ultimo periodo della Legge n. 43/1995)

Espressione di voto nr.10

X	TIZIO
X	
3	CXIO
4	

Il voto è nullo per le liste n.1 e 2, valido per il candidato alla presidenza CAIO
(art. 4, comma 4 della L.R. 4/2009)

Espressione di voto nr.11

<table border="1"><tr><td>1</td><td>1 _____</td></tr><tr><td></td><td>2 _____</td></tr></table>	1	1 _____		2 _____	<table border="1"><tr><td>TIZIO</td></tr></table>	TIZIO													
1	1 _____																		
	2 _____																		
TIZIO																			
<table border="1"><tr><td><table border="1"><tr><td>⊗</td><td>1 _____</td></tr><tr><td></td><td>2 _____</td></tr></table></td><td></td></tr><tr><td><table border="1"><tr><td>3</td><td>1 <u>Sempronio</u></td></tr><tr><td></td><td>2 _____</td></tr></table></td><td rowspan="2"><table border="1"><tr><td>CAIO</td></tr></table></td></tr><tr><td><table border="1"><tr><td>4</td><td>1 _____</td></tr><tr><td></td><td>2 _____</td></tr></table></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td>⊗</td><td>1 _____</td></tr><tr><td></td><td>2 _____</td></tr></table>	⊗	1 _____		2 _____		<table border="1"><tr><td>3</td><td>1 <u>Sempronio</u></td></tr><tr><td></td><td>2 _____</td></tr></table>	3	1 <u>Sempronio</u>		2 _____	<table border="1"><tr><td>CAIO</td></tr></table>	CAIO	<table border="1"><tr><td>4</td><td>1 _____</td></tr><tr><td></td><td>2 _____</td></tr></table>	4	1 _____		2 _____
<table border="1"><tr><td>⊗</td><td>1 _____</td></tr><tr><td></td><td>2 _____</td></tr></table>	⊗	1 _____		2 _____															
⊗	1 _____																		
	2 _____																		
<table border="1"><tr><td>3</td><td>1 <u>Sempronio</u></td></tr><tr><td></td><td>2 _____</td></tr></table>	3	1 <u>Sempronio</u>		2 _____	<table border="1"><tr><td>CAIO</td></tr></table>	CAIO													
3	1 <u>Sempronio</u>																		
	2 _____																		
CAIO																			
<table border="1"><tr><td>4</td><td>1 _____</td></tr><tr><td></td><td>2 _____</td></tr></table>	4	1 _____		2 _____															
4	1 _____																		
	2 _____																		

- Sempronio è candidato alla Lista n.2
- Valido il voto alla Lista n.2, la preferenza a Sempronio e al candidato alla presidenza CAIO

(art. 1, ultimo comma, della Legge 108/1968 e art. 57, comma 4, D.P.R. n. 570/1960).

Espressione di voto nr.12

1 Tizio 2 -----	TIZIO
2 ----- 2 -----	CAIO
3 ----- 2 -----	
4 ----- 2 -----	

TIZIO è candidato alla presidenza della Giunta, ma non è candidato della Lista provinciale.

Valido il voto al candidato alla Presidenza **TIZIO**;

Nullo il voto per la lista provinciale

(art. 1, ultimo comma, della Legge n. 108/1968, art. 69, primo comma, del D.P.R. n. 570/1960 e art. 2, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n.570/1960)

Espressione di voto nr.13

1 ----- 2 -----	TIZIO
X Sempronio 2 Mevio	CAIO
3 ----- 2 -----	
4 ----- 2 -----	

- **Sempronio** e **Mevio** sono candidati della Lista n.2.
 - Valido il voto alla Lista n.2, a **Sempronio** e al candidato alla Presidenza **TIZIO**.
 - Annullata la preferenza per **Mevio** perché entrambi di sesso maschile
- (art. 4, comma 3, secondo periodo della L.R. n. 4/2009)

Espressione di voto nr.14

1 1 _____ 2 _____	TIZIO
X 1 Livia 2 Cornelia	CAIO
3 1 _____ 2 _____	
4 1 _____ 2 _____	

- Livia e Cornelia sono candidati della Lista n.2.
 - Valido il voto alla Lista n.2, a Livia e al candidato alla Presidenza TIZIO.
 - Annullata la preferenza per Cornelia perché entrambi di sesso femminile
- (art. 4, comma 3, secondo periodo della L.R. n. 4/2009)

Espressione di voto nr.15

1 1 _____ 2 _____	TIZIO
2 1 Sempronio 2 Mevio 3 1 _____ 2 _____ 4 1 _____ 2 _____	CAIO

- Sempronio è candidato alla Lista n.1 e Mevio della Lista n.2.
- Valido il voto alla Lista n.2, a Mevio e al candidato alla Presidenza TIZIO.
- Inefficace la preferenza per Sempronio
- (art. 2, ottavo e nono periodo, della Legge n. 43/1995, art.1, ultimo comma, legge n. 108/1968 e art. 57, comma 7, D.P.R. n.570/1960)

Espressione di voto nr.16

1 1----- 2-----	TIZIO
2 1----- 2----- 3 1----- 2----- 4 1----- 2-----	CAIO

Per l'impossibilità di esprimere voto di preferenza con indicazioni numeriche, è valido alla lista n.2 , nulla la preferenza, valido il voto al candidato alla Presidenza **CAIO**
(art. 4, comma 2, primo periodo della L.R. n. 4/2009)

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 (stralcio)

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108 (stralcio)

Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43 (art. 2)

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2009, n. 4 “Legge elettorale”

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali

ART. 20

Omissis

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e di un segretario.

Il presidente è designato dal presidente della corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.¹

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Omissis

ART. 23

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;²
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

¹ L'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ha istituito l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presso la cancelleria di ogni corte d'appello

² Il limite del 70° anno di età non trova applicazione nei confronti degli scrutatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422³ .

ART. 24

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

ART. 25

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Omissis

ART. 27

Il sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 39;
- 3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve re stare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 37;
- 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21⁴;
- 5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione;
- 7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

³ Lettera aggiunta dall'articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del D.L. 19 marzo 2025, n. 27, convertito con modificazioni dalla Legge 15 maggio 2025, n. 72.

⁴ L'art. 21 è stato abrogato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1989, n. 95. Il richiamo deve intendersi ora fatto al verbale delle operazioni di nomina degli scrutatori ai sensi dell'art. 6 della stessa legge n. 95/1989.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B - per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti - allegate al presente Testo Unico, vistate dal Ministro dell'interno⁵. Le schede dovranno pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministro dell'Interno⁶

Sezione III
*La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione
superiore ai 15.000⁷
abitanti⁷*

⁵ Il limite di popolazione indicato nel testo non è più in vigore. Esso è stato sostituito da quello di 15.000 abitanti, a norma, ora, degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276. Le tabelle A, B, C e D allegate al presente testo unico sono state abrogate. Per le elezioni regionali, i modelli di scheda di voto sono stabiliti nelle tabelle A e B allegate al decreto-legge n. 50/1995.

⁶ L'art. 32 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, al primo comma, dispone che:

«I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'Interno». Si riporta qui di seguito la richiamata tabella D:

Tabella D

Bollo della sezione



Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'Interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata, cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione».

Per le caratteristiche della cassetina si veda ora l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'interno 1° aprile 2011, riportato a pag. 171.

Per le urne, l'art. 32, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957 prevede che esse siano fornite dal Ministero dell'Interno e che abbiano le caratteristiche essenziali stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. Si veda ora l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'Interno 1° aprile 2011

Art. 32

Omissis

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. *Omissis*

Omissis

Con la lista deve anche presentare:

omissis

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28 L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata.⁸

Omissis

Capo V
Della votazione

Sezione I Disposizioni generali
ART. 37

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti. ogni sala deve avere salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di

cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

⁷ Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000.

⁸ Numero modificato dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera b), numero 2), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

ART. 38

Non possono essere ammessi nella sala delle elezioni se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

ART. 39

Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di corte di appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del Comune.

ART. 40

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale

ART. 41

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito⁹

⁹ Per l'annotazione sulla tessera elettorale, si veda anche l'art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni¹⁰

ART. 42

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione 11, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

¹⁰ A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con contestuale abrogazione della legge 675/1996 citata nel testo.

¹¹ La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, poiché, tra l'altro, il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 27, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

ART. 43

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste¹² gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per

una delle due elezioni.

Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 44

Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto

Dei nominativi degli elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi

¹² Ai sensi dell'art. 7 del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, l'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali.

distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

ART. 45
Abrogato

ART. 46

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti di Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione. Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalla cabina, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

ART. 47

Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione

superiore a 15.000 abitanti ¹³ il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

Quando tutti od alcuni scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare e dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere.

Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda ed]¹⁴ appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore. Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente e dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

¹³ Il limite di popolazione dei 15.000 abitanti è quello attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tuttavia, a norma dell'art. 16, comma 3, della legge n. 53/1990, la presenza dei rappresentanti di lista presso la sezione durante le operazioni del seggio è prevista anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

¹⁴ Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate

È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

ART. 48

Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione¹⁵, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;

tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.

ART. 49¹⁶

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, [leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna accanto al

¹⁵ Vedasi nota a pag.82

¹⁶ Le parole riportate nel presente articolo tra parentesi quadra devono ritenersi abrogate, perché l'appendice sulle schede di votazione è stata abrogata e gli attuali modelli di schede di votazione non prevedono alcuna chiusura.

nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda].

L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata [e anche chiusa nei Comuni con oltre 15.000 abitanti]. Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata] e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.

Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero], di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

ART. 50

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

ART. 51

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

1. provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
2. procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;
3. cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti¹⁷ possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
4. rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni

¹⁷ Il limite di popolazione dei 15.000 abitanti è quello attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tuttavia, a norma dell'art. 16, comma 3, della legge n. 53/90, la presenza dei rappresentanti di lista presso la sezione durante le operazioni del seggio è prevista anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente

ART. 52

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

ART. 53

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché da quella di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del circondario che ne rilascia ricevuta;

- 3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o]¹⁸ il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal

¹⁸ Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate

Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del circondario¹⁹

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

ART. 54

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario

Omissis

Sezione III

*Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti*²⁰

Omissis

Art. 57

*Omissis*²¹

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

¹⁹ Le parole «Pretore del circondario», contenute nel presente comma, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo n. 51/1998, devono intendersi sostituite con le seguenti «Tribunale o sezione distaccata del Tribunale competente».

²⁰ Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000.

²¹ I primi tre commi dell'art. 57, che prevedevano le modalità di espressione del voto di preferenza da parte dell'elettore, sono stati abrogati dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscono a candidati della lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle²²

Omissis

Capo VI
Dello scrutinio e della proclamazione
Sezione I Disposizioni generali
Omissis

ART. 61

Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

ART. 62

Il Pretore²³ invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Omissis
Sezione III
*Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti*²⁴

²² Per le elezioni regionali l'elettore può esprimere una sola preferenza (art. 13 della legge n. 108/68) per un candidato di lista provinciale (art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 43/95).

²³ - ora: Tribunale o sezione distaccata del Tribunale, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo n. 51/1998.

²⁴ Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 68

- 1) Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
- 2) Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
- 3) È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
- 4) È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
- 5) Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
- 6) Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
- 7) Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'art. 54.

ART. 69

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

- 1) non sono quelle di cui agli allegati C e D²⁵ o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;
- 2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

²⁵ Per le elezioni regionali, i modelli di scheda di voto sono stabiliti nelle tabelle A e B allegate al decreto-legge n.20/1995

ART. 70

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma

Omissis

Capo IX
Delle disposizioni penali ^{26 27}

ART. 86

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o pro- mette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità

²⁶ Si veda anche l'art. 3 della legge 10 agosto 1964, n. 663, che così dispone:

“Le norme previste dall'articolo 95 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali”.

L'art. 95 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), è così formulato:

“Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 1.291 euro a 5.164 euro [anziché da lire 2.500.000 a lire 10.000.000]”.

L'ammontare delle pene pecuniarie indicate nel testo degli articoli del presente Capo è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti, da ultimo, dall'art. 113, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ammontare stesso delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ...)

ART. 87

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164.

ART. 87-bis

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 88

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065

ART. 89

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da euro 206 a euro 516. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo

ART. 90

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico.²⁸

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

ART. 91

Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata

Si procede con giudizio direttissimo.

ART. 92

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

ART. 93

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

²⁸ Comma cos introdotto dall' ART 5, comma 1 della legge n.105/2017

ART. 94

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicati, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

ART. 95

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065

ART. 96

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065. In tal caso il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065

ART. 97

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

ART. 98

Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

ART. 99

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309.

[Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda]²⁹

ART. 100

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

ART. 101

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni. Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

ART. 102

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

²⁹ Il comma deve intendersi abrogato essendo stata abolita l'appendice sulle schede di votazione.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per i reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

*Omissis*³⁰

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale

TITOLO I Disposizioni generali ART. 1

Norme generali

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli comunali con oltre 15.000 abitanti³¹

Omissis

³⁰ La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102 con la sentenza n. 121 del 23 luglio 1980. Tale comma dichiarava non applicabili ai reati elettorali le norme sulla sospensione condizionale della pena e sulla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

³¹ Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 9³²

Liste di candidati

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

ART. 12³³

Norme speciali per gli elettori

Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

ART. 13

Voto di preferenza

L'elettore può manifestare una sola preferenza.

ART. 14

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

I presidenti degli Uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

³² L'art. 1, comma 11, della legge n. 43/1995 ha esteso l'applicabilità dell'art. 9 anche alle liste regionali e ai candidati in esse compresi

³³ Si veda anche l'art. 1, lettere d), e), ed f), del decreto-legge n. 161/1976.

Titolo V Disposizioni finali

Art 20³⁴

Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

- 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;
- 2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

- a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;
- b) rinvia alle ore 14 del lunedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;
- c) alle ore 14 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 24, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 10 del martedì, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.

Omissis

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43 Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

Omissis

³⁴ Il presente articolo è stato modificato, al secondo comma, lettere b) e c), dall'art. 1, comma 399, secondo periodo, della legge n. 147/2013.

ART. 2

³⁵La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza 1. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

Omissis

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

Capo I

ART. 1

Disposizioni generali

Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

³⁵ Per le elezioni regionali l'elettore può esprimere una sola preferenza (art. 13 della legge n. 108/1968).

ART. 2

*Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità
Omissis*

ART. 3

*Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, n materia di incompatibilità
Omissis*

ART. 4

Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

c) bis promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive.

Capo II

ART. 5

Durata degli organi elettivi regionali

Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2009, n. 4
“LEGGE ELETTORALE”

Art. 1

Principi

1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto.

Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2. All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derivate.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

4. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella legge n. 108/1968 e nella legge n. 43/1995, comprese quelle di cui all'articolo 7 di quest'ultima, s'intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Art. 2

Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995 e dall'articolo 9 della legge n. 108/1968 per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione degli elettori.

2. La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.

3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'articolo 11 della legge n. 108/1968.

Art. 3

Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste

1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge. Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 125 e da non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 165 e da non più di 230 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 290 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 330 e da non più di 460 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori:

a) le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni;

b) le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio e nelle quali sia candidato almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione delle elezioni.

3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione. I gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente eletto partecipano all'attribuzione del premio di maggioranza.

Art. 4

Scheda elettorale

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.

Art. 5

Elezione del Presidente della Giunta regionale

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

2. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

3. È altresì membro del Consiglio regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Art. 6

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

2. [Comma soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.]

3. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio, stabilite dai commi 1 e 2, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.

Art. 7

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera c);

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);

c) determina la cifra elettorale regionale di coalizione attribuita al gruppo di liste collegate a ciascun candidato Presidente, sommando le cifre elettorali regionali di ogni gruppo di liste provinciali che ne fanno parte. Costituisce cifra elettorale regionale di coalizione anche il singolo gruppo di liste che è collegato da solo ad un candidato Presidente;

d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del 2,5 per cento dei voti validi;

e) divide le cifre elettorali regionali di coalizione successivamente per 1,2,3,4.... e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti. A parità di

quoziente, nelle cifre intere e decimali, precede il quoziente della coalizione che ha ottenuto la maggior cifra elettorale regionale;

f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo il numero di seggi spettanti a ciascuna delle coalizioni di liste o a singola lista collegata ad un candidato Presidente. L'ufficio verifica che la coalizione di liste o la singola lista collegate al Presidente risultato eletto abbia ottenuto almeno trenta seggi in Consiglio; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore l'Ufficio attribuisce il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, sottraendolo dagli ultimi quozienti assegnati alle coalizioni di liste o singola lista non collegate al Presidente eletto;

g) procede alla ripartizione dei seggi da assegnare ai gruppi di liste che fanno parte di ognuna delle coalizioni. A tal fine si sottraggono dalla cifra elettorale di coalizione i voti dei gruppi di liste che non sono state ammesse al riparto secondo la lettera d) e si divide il numero così ottenuto per il numero di seggi spettanti alla coalizione ai sensi della lettera f) aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, eccezion fatta per quelle che non hanno raggiunto la soglia prevista alla lettera d), per il quoziente elettorale della coalizione alla quale appartengono, ed assegna a ciascun gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la

sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residui percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residui percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;

c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale;

d) verifica il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, applicando quanto in esso previsto se ne ricorrono le condizioni.

8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b) e c). Quindi il Presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Art. 7bis

Sospensione dalla funzione di Consigliere regionale

1. La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore regionale ne determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di consigliere.

2. La disposizione di cui al comma 1 decorre dalla XII legislatura.

Art. 8

Surrogazioni

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lettera c), quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista provinciale. Se i candidati di tale ultima lista provinciale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.

Art. 9

Supplenza

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 7bis della presente legge o dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 8.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza o, nel caso disciplinato dall'articolo 7bis, le dimissioni, si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 8.

Art. 10

Rappresentanza di genere

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 108/1968, così come recepite dalla presente legge, si intendono integrate, nella regione Campania, dalle ulteriori disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 non è ammessa.

4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Art. 11

Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali

1. È garantita l'elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.

2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in consiglio. Il seggio così assegnato si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.

3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell'ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.

Art. 12

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.